



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 63

Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale

Indice

1. DDL S. 63 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 63	5
1.3. Trattazione in Commissione	13
1.3.1. Sedute	14
1.3.2. Resoconti sommari	16
1.3.2.1. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	17
1.3.2.1.1. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 5 (ant.) del 06/03/2019	18
1.3.2.1.2. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 19 (pom.) del 12/03/2019	27
1.3.2.1.3. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 20 (ant.) del 13/03/2019	28
1.3.2.1.4. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 21 (pom.) del 13/03/2019	29
1.3.2.1.5. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 23 (ant.) del 14/03/2019	30
1.3.2.1.6. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 25 (pom.) del 10/04/2019	31
1.3.2.1.7. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 26 (ant.) dell'11/04/2019	32
1.3.2.1.8. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 6 (ant.) dell'11/06/2019	33
1.3.2.1.9. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 27 (ant.) del 13/06/2019	44
1.3.2.1.10. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 28 (ant.) del 25/06/2019	45
1.3.2.1.11. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 29 (ant.) del 02/07/2019	46
1.3.2.1.12. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 8 (pom.) del 03/07/2019	47
1.3.2.1.13. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 1 (pom.) del 24/09/2019	50
1.3.2.1.14. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 12 (pom.) del 01/10/2019	52

1.3.2.1.15. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 2 (pom.) del 02/10/2019	54
1.3.2.1.16. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 3 (pom.) del 10/10/2019	56
1.3.2.1.17. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 4 (pom.) del 23/10/2019	58
1.3.2.1.18. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 13 (pom.) del 23/10/2019	60
1.3.2.1.19. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 14 (pom.) del 04/02/2020	64
1.3.2.1.20. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 5 (ant.) dell'11/02/2020	66
1.3.2.1.21. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 6 (ant.) del 18/02/2020	68
1.3.2.1.22. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 7 (pom.) del 03/03/2020	70
1.3.2.2. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)	72
1.3.2.2.1. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 118 (pom.) dell'11/02/2020	73
1.4. Trattazione in consultiva	75
1.4.1. Sedute	76

1. DDL S. 63 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 63
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale

Titolo breve: *CONSUMO DEL SUOLO*

Iter

4 febbraio 2020: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.63

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Gaetano Quagliariello](#) ([FI-BP](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **23 marzo 2018**; annunciato nella seduta n. 1 del 23 marzo 2018.

Classificazione TESEO

RISANAMENTO URBANO , CENTRI URBANI , AMBIENTE

Articoli

COMUNI (Artt.1, 7-9), PIANO REGOLATORE GENERALE (Art.1), RICOSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (Artt.1-5), AGEVOLAZIONI FISCALI (Artt.2-4, 6-8, 10), IMMOBILI PER ABITAZIONE (Artt.2, 4, 8), IMMOBILI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (Artt.2-4, 6, 8), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.2, 3, 6-8), ALIQUOTE DI IMPOSTE (Artt.2, 8), COSTRUZIONI ANTI SISMICHE (Art.2), RISPARMIO ENERGETICO (Art.2), DEDUZIONI E DETRAZIONI (Art.2), ATTI NOTORI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (Art.2), CREDITO DI IMPOSTE (Artt.2, 3), ONERI DI URBANIZZAZIONE (Artt.2-4), ESENZIONI DA IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI (Artt.2-4), ALBERGHI E LOCANDE (Art.3), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Art.5), DECRETI MINISTERIALI (Artt.5, 10), FONDI DI ROTAZIONE (Art.5), RIPARTIZIONE DI SOMME (Art.5), PROGETTI E PROGETTAZIONE (Art.5), REGIONI (Art.5), IMPRESE MEDIE E PICCOLE (Art.6), IRAP (Art.6), ICI (Artt.6-8), AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE (Art.6), LAVORATORI AUTONOMI (Art.6), IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI (Artt.7, 8), VINCOLI DI DESTINAZIONE (Art.8), PARTECIPAZIONE POPOLARE (Art.9), IMMOBILI DEMANIALI (Art.10), PERMUTA (Art.10), AGENZIA DEL DEMANIO (Art.10), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.10), MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI (Art.10), AGENZIA DELLE ENTRATE (Art.10)

Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 9ª Sen. [Giorgio Maria Bergesio](#) ([L-SP-](#)

[PSd'Az](#)) (dato conto della nomina il 6 marzo 2019) .

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 13^a Sen. [Paola Nugnes \(M5S\)](#) (dato conto della nomina il 6 marzo 2019) .

Assegnazione

Assegnato alla [13^a Commissione permanente \(Territorio, ambiente, beni ambientali\)](#) in sede **redigente** il 14 febbraio 2019. Annuncio nella seduta n. 91 del 19 febbraio 2019.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Pubbl. istruzione), 8^a (Lavori pubblici), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 14^a (Unione europea), Questioni regionali

Nuovamente assegnato alle commissioni riunite [9^a \(Agricoltura e produzione agroalimentare\)](#) e [13^a \(Territorio, ambiente, beni ambientali\)](#) in sede **referente** il 1 marzo 2019. Annuncio nella seduta n. 96 del 5 marzo 2019.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Pubbl. istruzione), 8^a (Lavori pubblici), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 14^a (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 63

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 63

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **QUAGLIARIELLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2018

Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale

Onorevoli Senatori. - La contrapposizione centro-periferia caratterizza da sempre la lettura della città moderna, associando quasi sempre alle periferie un'accezione negativa: aree deboli, con problemi di carattere economico, sociale, di struttura urbana ed edilizia, di mobilità, di qualità della vita. Di contro, il centro si presenta frequentemente come parte vitale della città, sede degli affari e dei servizi, luogo culturale, espressione dei valori storici e dell'identità della comunità.

Negli ultimi anni, complice anche la grave crisi economica che ha colpito il nostro Paese e che ha avuto effetti drammatici sulle fasce deboli della popolazione, il problema delle periferie urbane e delle aree degradate è tornato ad imporsi nel dibattito politico, rendendo sempre più urgente e improrogabile la necessità di rispondere al disagio che le caratterizza.

Agli scenari più pessimistici che derivano dalla consapevolezza del degrado urbano e delle questioni sociali connesse all'espansione delle periferie in Europa e in Italia nell'ultimo secolo, si contrappongono oggi analisi ed esempi concreti che vedono proprio in queste zone il laboratorio della città del futuro.

La chiave per il rilancio delle aree periferiche o comunque degradate sembra proprio consistere nel superamento della contrapposizione centro-periferia: riuscendo a portare la città nei quartieri di edilizia popolare, le periferie possono diventare il fulcro della città di domani. Tale cambiamento di rotta dipende da alcuni fenomeni sociali di lungo periodo. Le grandi città occidentali sono entrate nella cosiddetta fase della deurbanizzazione. Molto spesso l'espansione della città ha reso meno netti i confini con i comuni di cintura, dando vita a quella che viene definita la «città diffusa», caratterizzata più da flussi di merci e persone che da confini. Un esempio potrebbe essere il territorio tra Milano e Varese. In altri casi, invece, ritroviamo elementi di continuità tra centro e periferia, con la presenza di quartieri popolari in aree centrali o, viceversa, di aree abbienti in zone periferiche. Roma e Napoli, per esempio. Molti quartieri periferici realizzati nel secondo Novecento per rispondere a consistenti esigenze abitative sono oggi interessati da gravi problemi di marginalizzazione sociale e di degrado urbanistico ed edilizio connessi alla loro localizzazione, alla carenza e scarsa qualità di spazi aperti e attrezzature collettive, all'insufficiente integrazione tra i servizi agli abitanti. I temi della riqualificazione delle aree periferiche delle città europee sono da diversi anni al centro delle politiche promosse dall'Unione europea. In particolare, la consistenza quantitativa delle periferie pubbliche realizzate in Italia e in Europa nella seconda metà del Novecento, un disegno spaziale e un assetto funzionale spesso incompleto, la presenza di forme di emarginazione economica e sociale, hanno reso tali ambiti un laboratorio necessario per la sperimentazione di strategie integrate di riqualificazione economica, sociale e spaziale. Dai progetti pilota ai programmi Urban I e II in ambito europeo, ai contratti di quartiere I e II predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai programmi di riqualificazione sostenibile del territorio in ambito italiano, le esperienze attuate hanno messo in evidenza il bisogno di avviare nuovi percorsi, con riferimento alle specifiche condizioni ambientali,

urbanistiche ed edilizie delle aree urbane.

Dalle esperienze di riqualificazione delle periferie pubbliche attivate in ambito nazionale e internazionale, con particolare riferimento ai progetti di *City Challenge* inglesi attuati negli anni '90 e alle più recenti misure messe in campo dalla Francia con il grande progetto *Espoir Banlieues* studiato nel 2008 per risolvere il grave problema di degrado, violenza e criminalità, esploso nelle periferie parigine, appare il bisogno di sperimentare nuovi approcci basati su un'attenta analisi delle situazioni locali e della natura multidimensionale dei problemi relativi alla qualità dell'abitare in tali contesti. Alla crescente attenzione per le valenze ambientali e sociali del problema del degrado si affianca, dunque, la necessità di avviare programmi e progetti innovativi e sostenibili. Può risultare necessario utilizzare nuove procedure premiali per incentivare spostamenti di cubature e tecniche perequative per redistribuire benefici e oneri urbanistici, o per favorire il coinvolgimento dei proprietari di immobili e degli abitanti. Le procedure premiali possono prevedere l'utilizzo di *bonus* edilizi ambientali, il trasferimento di cubature e la permuta di aree e di immobili. All'integrazione tra gli attori istituzionali e privati si affianca il bisogno di avviare processi di ascolto delle necessità degli abitanti e di promozione della loro partecipazione alla riqualificazione dei loro ambienti di vita. La partecipazione dei cittadini, in tali contesti, diventa insieme fine e strumento. Coinvolgere gli abitanti nel processo di definizione delle scelte che riguarderanno le trasformazioni del territorio non è soltanto una scelta di democrazia, ma favorisce il perseguimento di obiettivi rispondenti alle differenti esigenze, richiamandosi alla competenza di chi vive sul territorio.

Il presente disegno di legge prevede diverse tipologie di intervento finalizzate alla riqualificazione e rigenerazione urbana, dal punto di vista edile, economico e sociale, al sostegno e allo sviluppo locale, alla creazione in contesti difficili di meccanismi di promozione economica e agevolazione per la nascita di nuove imprese, e di conseguenza di nuovi posti di lavoro, in periferia e nelle aree urbane degradate. Questa iniziativa di rinnovamento strutturale si affianca a iniziative di promozione del risparmio energetico e sostenibilità ambientale e di introduzione di avanzati *standard* di sicurezza, nonché alla creazione di nuove e più adeguate strutture di edilizia residenziale e sociale che permettano di combattere il profondo degrado e disagio abitativo che caratterizza le zone più povere delle nostre città.

L'articolo 1 investe i comuni e le città metropolitane del compito di individuare e mappare le aree di degrado sul territorio, sotto la loro rispettiva giurisdizione, che siano assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana, ambientale e sociale.

L'articolo 2 fornisce la definizione di intervento di rigenerazione urbana e ne definisce le finalità, inserendole nel più ampio contesto delle priorità definite dalla Politica europea di coesione 2014-2020. L'articolo 2 propone inoltre, al comma 1, una ridefinizione del vigente *bonus* applicabile agli interventi di ristrutturazione, miglioramento antisismico ed efficientamento energetico, ampliandone l'ambito di applicazione non soltanto a edifici residenziali, ma anche a quelli adibiti a uso commerciale o produttivo, rendendola una misura strutturale di respiro triennale e riducendone l'aliquota base al 35 per cento. Accanto a questa ridefinizione si inserisce una agevolazione maggiore, pari al 65 per cento e fino ad un ammontare massimo di 96.000 euro, per gli edifici siti in aree periferiche o degradate (come definite dall'articolo 1). Viene inserito inoltre un meccanismo premiale proporzionato al miglioramento della classe energetica riservato agli interventi di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificati dalla presente legge. Il comma 2 inoltre prevede che le agevolazioni di cui al comma 1 siano applicabili anche agli interventi di *retrofit* energetico e riqualificazione antisismica. Il comma 3 riporta disposizioni semplificative riguardo alle procedure di autorizzazione, mentre il comma 4 esclude che le spese di ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici siano computate ai fini del patto di stabilità interno. Il comma 5 prevede che per tali interventi non siano dovuti gli oneri di urbanizzazione e sia dimezzato il canone di occupazione del suolo pubblico. Infine, il comma 6 prevede sanzioni in caso di false attestazioni al fine di ottenere le agevolazioni.

L'articolo 3 prevede un aumento del *bonus* per la ristrutturazione e riqualificazione delle strutture ricettive e alberghiere site in aree periferiche o degradate fino al 60 per cento e anche in questo caso

prevede i medesimi benefici previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2.

L'articolo 4 inserisce nel nostro ordinamento una nuova tipologia di intervento: la sostituzione edilizia. Il nostro ordinamento attuale prevede, infatti, soltanto la demolizione e la nuova costruzione, costringendo gli operatori che vogliono demolire un edificio e costruirne uno nuovo a pari volumetria a inutili, multiple e farraginose procedure di autorizzazione. Anche per la sostituzione edilizia gli oneri di urbanizzazione vengono eliminati. L'edificio di nuova costruzione dovrà essere classificato in classe energetica A o superiore.

L'articolo 5 propone di riattivare il Fondo rotativo statale per i progetti, oggi inutilizzato a causa dei ritardi nei provvedimenti attuativi, e di utilizzarne quota parte per finanziare interventi di riqualificazione di zone periferiche e degradate individuate dalle regioni e selezionati da un'apposita commissione tecnica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, che andrà a finanziare almeno un progetto in ogni regione. Alle risorse provenienti dal Fondo rotativo statale dei progetti si aggiungono quelle del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) riservate allo sviluppo urbano sostenibile.

L'articolo 6 introduce un corposo pacchetto di agevolazioni fiscali in favore delle micro, piccole e medie imprese che inizino una nuova attività nelle aree periferiche o degradate individuate dai comuni e dalle città metropolitane. Le agevolazioni prevedono un credito sulle imposte sui redditi variabile dal 50 all'80 per cento, esenzione totale IRAP e IMU, nonché l'esonero dal versamento dei contributi per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato con durata minima dodici mesi, per i primi cinque anni, a condizione che almeno un terzo dei dipendenti risulti residente in zone periferiche o degradate.

L'articolo 7 inserisce, su facoltà dei comuni, la possibilità di attuare ulteriori agevolazioni fiscali per incentivare le iniziative di rigenerazione urbana. In particolare le ipotesi sono la riduzione degli oneri concessori del 50 per cento, la sospensione dell'IMU, della TARI e TASI per un periodo massimo di dieci anni, oltre che l'esonero dal versamento dell'imposta di registro.

L'articolo 8, al contrario, prevede un sistema di sanzione, applicabile su decisione dei comuni, che prevede un aumento delle aliquote di IMU e TASI fino allo 0,2 per cento a valere sugli edifici inutilizzati, incompiuti o dismessi da oltre cinque anni.

L'articolo 9 affida alle regioni e alle province autonomie di Trento e di Bolzano il compito di disciplinare le forme e i modi della partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei programmi di riqualificazione, rinnovo, recupero e tutela delle aree urbane.

L'articolo 10 declina la procedura di permuta, già inserita nel nostro ordinamento dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, inserendo un nuovo piano specifico che preveda «lo scambio» di edifici di particolare pregio storico architettonico, presenti in zone centrali della città - spesso adibiti a sedi governative, di amministrazioni statali o di enti pubblici e che risultano ormai inadeguate a tale uso - che necessitino di opere di ristrutturazione, con la costruzione di nuove strutture, di pari o maggiore volumetria, adeguate alla destinazione d'uso suddetta da erigere in zone periferiche e disagiate. L'Agenzia del demanio è chiamata, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, a stilare un apposito elenco dei beni da cedere con procedura di permuta in seguito a una regolare procedura di selezione pubblica. I soggetti che si aggiudicheranno tali progetti potranno beneficiare per i primi cinque anni di investimento, di un regime fiscale concordato direttamente con l'Agenzia delle entrate (come già avviene nei confronti dei grandi investitori esteri).

L'articolo 11 reca disposizioni transitorie e finali di armonizzazione tra la legislazione statale e quella regionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Individuazione delle aree degradate e interventi di rigenerazione urbana)

1. I comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali e nel caso delle città metropolitane all'interno degli strumenti di programmazione e pianificazione integrata strategica d'area

vasta, le aree urbane, periferiche e non, caratterizzate da degrado, da sottoporre a interventi di rigenerazione urbana, ambientale e sociale.

2. Per rigenerazione urbana si intende un insieme organico di interventi riguardanti edifici pubblici e privati, con destinazione d'uso residenziale, produttiva o commerciale, nonché spazi pubblici o destinati a servizi pubblici, che attraverso iniziative di demolizione e ricostruzione, riqualificazione edilizia, sostituzione edilizia, ristrutturazione e nuova costruzione, al fine di ottenere una riqualificazione sociale e un rilancio economico delle aree di cui al comma 1, perseguano almeno una delle seguenti finalità, anche in accordo, con riferimento alle lettere da *f*) a *p*), con le priorità europee delineate dalla Politica europea di coesione 2014-2020:

- a*) conseguire una riduzione e un efficientamento significativi dei consumi idrici ed energetici, agendo sulle prestazioni degli edifici, sul risparmio e sulla produzione di energia da fonti rinnovabili;
- b*) mettere in sicurezza gli edifici da un punto di vista statico;
- c*) prevedere la bonifica di aree, nonché la qualificazione naturalistica di spazi pubblici;
- d*) migliorare la gestione e la raccolta differenziata dei rifiuti;
- e*) incentivare la mobilità intermodale e sostenibile;
- f*) rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;
- g*) migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), nonché il loro utilizzo e qualità;
- h*) migliorare la competitività delle piccole e medie imprese;
- i*) sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio;
- l*) promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione e la gestione dei rischi;
- m*) preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'efficienza delle risorse;
- n*) promuovere il trasporto sostenibile e migliorare le infrastrutture di rete;
- o*) promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori;
- p*) promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà e qualsiasi discriminazione;
- q*) investire in istruzione, formazione e apprendimento permanente;
- r*) migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione.

3. Le aree di cui al comma 1 sono individuate con deliberazione straordinaria del Consiglio comunale da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i comuni già dotati dei piani regolatori generali ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero in sede di formazione dei piani regolatori generali per i comuni che ne sono sprovvisti.

4. Con la deliberazione di cui al comma 3, o successivamente con le stesse modalità di approvazione, sono individuati nel dettaglio i quartieri, gli isolati, gli immobili, i complessi edilizi da sottoporre agli interventi di cui al comma 2.

Art. 2.

(Ampliamento e proroga bonus ristrutturazioni, miglioramento antisismico ed efficientamento energetico degli edifici residenziali, commerciali e produttivi)

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a*) all'articolo 14, le parole: «31 dicembre 2018» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
- b*) all'articolo 14, comma 1, le parole: «nella misura del 65 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 35 per cento»;
- c*) all'articolo 14, comma 3-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ENEA effettua inoltre, con cadenza annuale, una ulteriore analisi dei risultati e delle criticità riscontrate in sede di applicazione dell'incentivo di cui all'articolo 16, comma 1-*quater*, e ne trasmette relazione al Ministero dello sviluppo economico»;

- d) all'articolo 15, comma 1, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
- e) all'articolo 16, le parole: «31 dicembre 2018», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
- f) all'articolo 16, comma 1, le parole: «La detrazione è pari al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «La detrazione è pari al 35 per cento»;
- g) all'articolo 16, dopo il comma 1-*septies*, sono inseriti i seguenti:
- «1-*octies*. Per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, su edifici ricadenti in aree periferiche o comunque degradate, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale ovvero ad attività commerciali o produttive, spetta, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 65 per cento per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2019.
- 1-*novies*. Agli edifici adibiti ad abitazione ovvero ad attività commerciali o produttive, che, a seguito degli interventi di cui agli articoli 14, 15 e 16 del presente decreto, migliorino le prestazioni energetiche con certificazione ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 2015, e nel rispetto dell'articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una maggiore detrazione secondo i seguenti criteri:
- a) nessuna maggiorazione fino alla classe energetica C;
 - b) maggiorazione della detrazione del 5 per cento per ogni salto di classe dalla B fino alla A1;
 - c) maggiorazione ulteriore del 10 per cento per il salto di classe alla categoria di edificio ad energia quasi zero».
2. La detrazione di cui all'articolo 16, comma 1-*octies* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera g), della presente legge, si applicano esclusivamente alle aree individuate ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.
3. Gli interventi di *retrofit* energetico e riqualificazione antisismica, ovvero gli interventi che conseguono un miglioramento della prestazione energetica certificato dall'attestato di prestazione energetica (APE), nonché di miglioramento antisismico ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2008, che non rientrino già nei casi di cui all'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917, beneficiano delle agevolazioni di cui al comma 1.
4. Gli interventi di cui al presente articolo si intendono equiparati alle attività di manutenzione straordinaria e si intendono soggetti alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
5. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14-*quater* è inserito il seguente:
- «14-*quinquies*. Nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per gli interventi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 16-*bis* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per la ristrutturazione e riqualificazione degli immobili di proprietà pubblica. Gli enti beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza unificata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
6. Per gli interventi di cui al presente articolo non sono dovuti oneri di urbanizzazione e il canone di occupazione di suolo pubblico (Cosap) si intende ridotto del 50 per cento.

7. In caso di false attestazioni energetiche, redatte al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi precedenti si applicano, oltre alle sanzioni a carico del professionista previste dalla normativa vigente, la restituzione di un ammontare pari al doppio del *bonus* ottenuto, nonché le sanzioni per il reato di frode fiscale previste dalla legislazione vigente.

Art. 3.

(Bonus ristrutturazione hotel e strutture ricettive)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, nonché per contribuire alla valorizzazione, riqualificazione e rigenerazione urbana, ambientale e sociale del territorio, alle strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta ai sensi del comma 2, site in aree periferiche o comunque degradate, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e per i quattro successivi. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 7».

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 si applica esclusivamente alle aree degradate individuate ai sensi dall'articolo 1 della presente legge.

3. Per gli interventi di cui al presente articolo non sono dovuti oneri di urbanizzazione e il canone di occupazione di suolo pubblico (Cosap) è ridotto del 50 per cento.

Art. 4.

(Procedura di sostituzione edilizia)

1. Al fine di favorire la rottamazione degli edifici che non rispondono alle norme di sicurezza e sostenibilità, che sono classificati nelle categorie di classe energetica E, F e G, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 2015, o non rispettino gli *standard* antisismici e idrogeologici, la demolizione ai fini della successiva ricostruzione di un edificio a destinazione residenziale, commerciale o produttiva, all'interno della medesima proprietà, di pari volumetria e superficie utile, non è da considerarsi nuova costruzione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. Gli oneri di urbanizzazione, nei casi rispondenti ai requisiti di cui al comma 1, non sono dovuti.

3. La sostituzione di cui al comma 1 può avere luogo ove venga garantita la realizzazione di un edificio di classe energetica A, ovvero che richieda un consumo di suolo pari o inferiore all'edificio originario, purché venga garantito il ripristino delle aree verdi presenti al momento dell'ottenimento dell'autorizzazione ai lavori.

Art. 5.

(Fondo rotativo statale per progetti di riqualificazione delle aree degradate)

1. Al fine di favorire la riqualificazione delle aree di cui all'articolo 1 dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, nonché della sostenibilità ambientale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a ripartire le risorse di cui al comma 5 tra le regioni e individua i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse delle manifestazioni di interesse degli enti locali per progetti inerenti alle aree di cui all'articolo 1.

2. Le regioni, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, provvedono a selezionare almeno uno e fino a dieci interventi sul proprio territorio e a darne formale comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata,

indice uno specifico concorso con procedura aperta, anche mediante strumenti telematici, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni ai sensi del comma 2, nel limite delle risorse assegnate dal comma 5 e comunque nel numero di almeno uno per regione.

4. I progetti sono valutati dalla commissione di selezione per i progetti di rigenerazione urbana sostenibile (RIUSO), composta da tre esperti nominati con decreto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La commissione, per ogni area di intervento, comunica al Ministro il primo, il secondo e il terzo classificato ai fini del finanziamento. Ai membri della commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

5. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 è utilizzata quota parte delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) riservate all'attuazione di strategie integrate per lo sviluppo urbano sostenibile.

Art. 6.

(Benefici fiscali per le piccole e medie imprese nelle aree urbane degradate)

1. Al fine di perseguire e realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano una nuova attività economica nelle aree di cui al medesimo articolo 1 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, usufruiscono delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi dieci periodi di imposta a partire da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i successivi periodi di imposta fino al quinto l'esenzione è concessa per una percentuale pari all'80 per cento; dal quinto periodo di imposta l'esenzione è pari al 50 per cento. L'esenzione di cui al precedente periodo è dovuta fino a concorrenza dell'importo di euro 300.000 del reddito derivante dall'attività svolta nelle aree urbane di cui all'articolo 1;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi dieci periodi di imposta fino a concorrenza di euro 500.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione totale dall'imposta comunale sugli immobili (IMU) per il triennio 2019-2021 a beneficio dei soli immobili, ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree di cui all'articolo 1 e posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche di cui all'alinea;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i primi cinque anni di attività, fino al limite annuo massimo di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli assunti risieda nelle aree di cui all'articolo 1 della presente legge. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito autonomo che svolgono la loro attività all'interno delle medesime aree.

Art. 7.

(Ulteriori agevolazioni fiscali)

1. Per favorire gli interventi di cui all'articolo 1 anche attraverso investimenti in ambito di rigenerazione urbana, i comuni possono introdurre per un periodo massimo di dieci anni un regime agevolato consistente nella riduzione di almeno il 50 per cento degli oneri concessori di cui all'articolo 16, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché nella sospensione totale dell'imposta municipale unica (IMU), della tassa sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI).

2. Ai trasferimenti immobiliari effettuati nell'ambito degli interventi di rigenerazione urbana non si applica l'imposta di registro.

Art. 8.

(Incentivo al recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare inutilizzato, incompiuto,

dismesso o degradato)

1. Al fine di promuovere la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente, nonché la maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità dello stesso, i comuni possono elevare, in modo progressivo, l'aliquota dell'IMU e della TASI previste sulle unità immobiliari o sugli edifici che risultino inutilizzati o incompiuti da oltre cinque anni. L'aliquota può essere elevata fino ad un massimo dello 0,2 per cento, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 676 e 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Il patrimonio immobiliare si considera inutilizzato quando non destinato in modo continuativo e prevalente alle finalità e agli usi risultanti dalle dichiarazioni catastali.

3. In caso di richiesta di trasformazione urbanistica e di cambio di destinazione d'uso le amministrazioni competenti agevolano e favoriscono le stesse, nonché il recupero e il riutilizzo dei manufatti già esistenti.

Art. 9.

(Partecipazione delle comunità locali)

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni, disciplinano le forme e i modi della partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei programmi di riqualificazione, rinnovo, recupero e tutela delle aree urbane di cui alla presente legge e la piena condivisione dei progetti selezionati dalle regioni ai sensi all'articolo 5, comma 2.

Art. 10.

(Valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico di pregio)

1. Le procedure di permuta di cui all'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono considerate di assoluta priorità qualora gli immobili adeguati all'uso governativo o amministrativo, o da costruire con tali caratteristiche a seguito di procedura di permuta, siano siti nelle aree di cui all'articolo 1.

2. L'Agenzia del demanio procede ad una ulteriore selezione degli immobili da rilasciare, come previsto dalla procedura di permuta di cui all'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato ritenuti inadeguati, redigendo, previo parere del Ministero per i beni e la attività culturali, un apposito elenco degli immobili di particolare valore storico-artistico ovvero posti in siti di pregio. Il Ministero per i beni e le attività culturali, con apposito decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvia la procedura pubblica di selezione degli operatori privati interessati alla procedura di permuta dei suddetti siti con edifici nuovi di volumetria pari o maggiore fino ad un massimo del 30 per cento, secondo quanto previsto dal comma 1.

3. Al fine di garantire certezza sugli oneri tributari, gli operatori aggiudicatari delle procedure pubbliche di selezione di cui ai commi 1 e 2 possono beneficiare di un particolare regime fiscale, concordato in via preventiva e non modificabile, per i primi cinque anni dalla data di stipula del contratto di permuta, direttamente tra l'Agenzia delle entrate e il soggetto investitore aggiudicatario di una permuta ai sensi dei commi 1 e 2. Con regolamento dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni attuative.

Art. 11.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni attuano le disposizioni previste dalla medesima legge coordinandole in modo organico con i rispettivi sistemi di pianificazione e governo del territorio, nonché con quelli di valutazione e tutela ambientale.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 63
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale

Titolo breve: *CONSUMO DEL SUOLO*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

[N. 5 \(ant.\)](#)

6 marzo 2019

[N. 19 \(pom.\)](#)

12 marzo 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 20 \(ant.\)](#)

13 marzo 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 21 \(pom.\)](#)

13 marzo 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 23 \(ant.\)](#)

14 marzo 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 25 \(pom.\)](#)

10 aprile 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 26 \(ant.\)](#)

11 aprile 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 6 \(ant.\)](#)

11 giugno 2019

[N. 27 \(ant.\)](#)

13 giugno 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 28 \(ant.\)](#)

25 giugno 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 29 \(ant.\)](#)

2 luglio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 8 \(pom.\)](#)

3 luglio 2019

[N. 1 \(pom.\)](#)

24 settembre 2019

Comitato Ristretto

[N. 12 \(pom.\)](#)

1 ottobre 2019

[N. 2 \(pom.\)](#)

2 ottobre 2019

Comitato Ristretto

[N. 3 \(pom.\)](#)

10 ottobre 2019

Comitato Ristretto

[N. 4 \(pom.\)](#)

23 ottobre 2019

Comitato Ristretto

[N. 13 \(pom.\)](#)

23 ottobre 2019

[N. 14 \(pom.\)](#)

4 febbraio 2020

[N. 5 \(ant.\)](#)

11 febbraio 2020

Comitato Ristretto

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

[N. 118 \(pom.\)](#)

11 febbraio 2020

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

[N. 6 \(ant.\)](#)

18 febbraio 2020

Comitato Ristretto

[N. 7 \(pom.\)](#)

3 marzo 2020

Comitato Ristretto

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 9[^] (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13[^] (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.3.2.1.1. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 5 (ant.) del 06/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
MERCOLEDÌ 6 MARZO 2019
5^a Seduta

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Manzato.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(63) QUAGLIARIELLO. - *Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale*

(86) Loredana DE PETRIS ed altri. - *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*

(164) Paola NUGNES e Elena FATTORI. - *Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*

(438) Maria Alessandra GALLONE ed altri. - *Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate*

(572) NASTRI. - *Agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare*

(609) MOLLAME. - *Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo*

(843) TARICCO ed altri. - *Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale*

(866) NASTRI. - *Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010,*

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico

(965) Virginia LA MURA. - Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo

(984) Anna ROSSOMANDO ed altri. - Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 86, 164, 438, 572, 843 e 866, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 63, 609, 965 e 984 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 30 gennaio.

La presidente [MORONESE](#) ricorda che sono stati assegnati alle Commissioni riunite ulteriori disegni di legge sulla materia del consumo del suolo. Cede quindi la parola ai relatori per l'illustrazione.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore per la 9ª Commissione, illustra il disegno di legge n. 609, recante disposizioni in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo. Con il provvedimento, composto di 8 articoli, vengono anzitutto individuate le finalità a partire dalla valorizzazione e la tutela dei terreni agricoli al fine di promuovere l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, e si riconosce il suolo come bene comune e risorsa non rinnovabile, che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici.

Dopo aver precisato le definizioni di superficie agricola e di consumo di suolo, segnala che il testo prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, venga fissato il limite massimo di superficie agricola consumabile, al fine di contenere il consumo di suolo e l'erosione della superficie agricola nazionale. Si rimanda ad una deliberazione della Conferenza unificata per l'individuazione dei criteri e delle modalità per la definizione di tale obiettivo, nonché per la determinazione della superficie agricola esistente e per assicurare il monitoraggio del suo consumo.

Sempre con deliberazione della Conferenza unificata si provvede alla ripartizione della superficie agricola consumabile fissata a livello statale tra le diverse Regioni; e solo qualora la Conferenza non vi provveda le relative determinazioni dovranno essere adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il parere della Conferenza unificata.

Precisa poi che, senza oneri per la finanza pubblica il disegno di legge istituisce un Comitato interministeriale, costituito dai rappresentanti dei diversi Ministeri coinvolti e dell'Istat, nonché dai rappresentanti designati dalla Conferenza unificata, con compiti di controllo e monitoraggio relativamente al problema del consumo di superficie agricola nazionale.

Il Comitato redige, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sul consumo di suolo in ambito nazionale, che il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo presenta al Parlamento entro il 31 marzo.

Alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è poi attribuito il compito di dare attuazione alle norme di principio dettate dal provvedimento, stabilendo, entro il limite massimo fissato a livello statale, l'estensione della superficie agricola consumabile a livello provinciale all'interno del rispettivo territorio. È altresì effettuato un rinvio alle previsioni contenute nel piano paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Ricorda poi che il disegno di legge prevede il divieto di cambiare la destinazione d'uso dei terreni agricoli che hanno usufruito di aiuti di Stato o di aiuti europei; a pena di nullità, tale divieto deve essere indicato negli atti di compravendita dei terreni. Sono quindi previste specifiche sanzioni per la violazione del divieto (una sanzione principale di natura pecuniaria e una sanzione accessoria volta a garantire il ripristino dello stato dei luoghi qualora la violazione sia stata perpetrata tramite attività edificatoria).

Vengono poi introdotte misure per incentivare il recupero del patrimonio edilizio rurale al fine di favorire l'attività di manutenzione, ristrutturazione e restauro degli edifici esistenti. In particolare viene attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali eventualmente previsti in materia edilizia a quei Comuni e quelle Province che danno priorità per la localizzazione degli insediamenti alle aree urbane dismesse e che procedono al recupero dei nuclei abitati rurali. Stessa priorità è anche attribuita ai privati che realizzano il recupero di edifici e delle infrastrutture rurali nei nuclei abitati rurali.

Viene quindi istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un registro dei Comuni che hanno adottato strumenti urbanistici in cui non è previsto nessun ampliamento delle aree edificabili o in cui è previsto un ampliamento delle aree edificabili inferiore al limite fissato, registro a cui i Comuni interessati possono chiedere volontariamente di essere inseriti.

Si prevede poi che i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal provvedimento siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, al risanamento di complessi edilizi nei centri storici e ad interventi di qualificazione ambientale e paesaggistica.

Sono infine previste disposizioni transitorie dirette a disciplinare il consumo di superficie agricola con riferimento ad interventi già autorizzati e previsti dagli strumenti urbanistici vigenti all'entrata in vigore della legge, nonché per i lavori e le opere già inseriti negli strumenti di programmazione delle stazioni appaltanti.

Il relatore passa quindi a illustrare il disegno di legge n. 984, che intende affrontare i temi del contrasto al consumo del suolo e della rigenerazione urbana perseguendo prioritariamente le seguenti finalità: realizzare una legge di principi, che possa essere agevolmente attuata dalle Regioni, con un regime transitorio flessibile e efficace; fermo l'obiettivo del saldo netto pari a zero di consumo di suolo nel 2050, avviare una riduzione progressiva del consumo di suolo; creare le condizioni per ipotizzare l'immediata inibizione della possibilità di incrementare previsioni che consentano consumo di suolo ulteriore rispetto a quello già programmato; con la nuova normativa a regime, porre un limite temporale massimo per la destinazione edificatoria delle aree; realizzare misure di semplificazione procedurale e di incentivazione economica per il riuso e la rigenerazione urbana.

Segnala che il testo proposto consta complessivamente di cinque articoli.

L'articolo 1 stabilisce le finalità e l'ambito di applicazione della nuova normativa, disponendo, tra l'altro, che il riuso e la rigenerazione urbana, oltre alla limitazione del consumo di suolo, costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio. Fatte salve le previsioni di maggiore tutela delle aree inedificate introdotte dalla legislazione statale e regionale, si prevede in via generale che il consumo di suolo è consentito esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse. A tal fine si stabilisce più in particolare che, nell'ambito delle procedure, previste dal Codice dell'ambiente, di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla parte V del Codice dei contratti pubblici, l'obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione delle alternative deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi.

Sempre al fine della verifica dell'insussistenza di alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse, si stabilisce inoltre che le Regioni e le Province autonome orientano l'iniziativa dei Comuni, disciplinando le modalità attraverso le quali gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale specificano e motivano puntualmente l'eventuale necessità di consumo di suolo.

L'articolo 2 del disegno di legge reca invece le definizioni rilevanti nella materia considerata, sul modello di quanto previsto dai disegni di legge n. 86, n. 164 e n. 843.

Si sofferma quindi sull'articolo 3, che stabilisce i limiti al consumo di suolo e una specifica disciplina transitoria relativa gli stessi. In particolare, al comma 1, si prevede che, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita, a livello regionale, la riduzione progressiva del consumo di suolo in misura maggiore rispetto a quanto stabilito dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 3, che costituiscono principi fondamentali del governo del territorio, norme di tutela ambientale e paesaggistica, nonché livelli essenziali di tutela dei diritti civili e sociali.

Al comma 2 si stabilisce poi che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova normativa, i Comuni e le Regioni non possono adottare o approvare piani urbanistici generali o attuativi, comunque denominati, e relative varianti, che prevedano nuovo incremento netto di consumo di suolo rispetto ai piani già vigenti. In via transitoria sono fatti salvi, ai sensi del comma 3, gli interventi e i programmi di trasformazione con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, previsti nei piani attuativi, comunque denominati, per i quali i soggetti interessati abbiano presentato istanza per l'approvazione in modo conforme ai regolamenti urbanistici ed edilizi vigenti prima della data di entrata in vigore della nuova legge, nonché le varianti, il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della legge medesima, che non comportino aumento al dimensionamento dei piani attuativi. Si stabilisce quindi, al comma 4, che le previsioni urbanistiche adottate o approvate in contrasto con i commi 2 e 3 sono nulle. Sono altresì nulli i titoli edilizi, comunque denominati, rilasciati o formati sulla base di previsioni urbanistiche nulle.

I commi 5 e 6, con riferimento alle previsioni urbanistiche già vigenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa, e i commi 11 e 12, con riferimento alle previsioni urbanistiche che saranno successivamente adottate, stabiliscono, con una differente modulazione, che tali previsioni devono essere attuate entro determinati limiti temporali decorsi i quali le stesse perdono efficacia e che il ritardo nell'attuazione oltre i termini previsti determina un progressivo incremento dell'importo del contributo dovuto per il rilascio del permesso per costruire.

Il comma 7 prevede che, al fine di ridurre l'utilizzo di superfici libere edificabili, i Comuni possono consentire permuta tra superfici libere edificabili di proprietà privata e aree di proprietà comunale destinate a riuso e rigenerazione urbana, o anche tra i soli diritti edificatori delle relative aree, sulla base di stima del valore delle aree medesime; l'efficacia delle permuta è sottoposta alla condizione sospensiva dell'approvazione di variante urbanistica che rende inedificabili le superfici libere oggetto della permuta medesima.

Ai sensi del comma 8, al fine di consentire la definizione di un quadro aggiornato del consumo di suolo determinato in conseguenza dell'attuazione degli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della nuova legge, i Comuni entro un anno dalla predetta data dovranno fornire alle Regioni e alle Province autonome i dati circa le previsioni non attuate che comportano consumo di suolo contenute negli strumenti di pianificazione locale già vigenti. Il successivo comma 9 dispone quindi che le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla medesima data di entrata in vigore, adottano criteri, parametri e percentuali di riduzione del consumo di suolo coerenti con l'obiettivo di cui al comma 1, da articolare su scala comunale o per gruppi di Comuni, anche ubicati in diverse Province.

Proseguendo nell'esame dell'articolo 3, evidenzia che il comma 10 prevede la possibilità di compensazioni tra percentuali di consumo di suolo nelle diverse Regioni, mentre il comma 13 stabilisce che i Comuni che non forniscono i dati di cui al comma 8 sono inibiti dalla possibilità di approvare nuovi strumenti di pianificazione urbanistica. Ai sensi del comma 14 il monitoraggio del consumo di suolo è assicurato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle Regioni e delle Province autonome. Il comma 15 stabilisce che le infrastrutture e gli insediamenti prioritari di cui alla parte V del Codice dei contratti pubblici e gli interventi di rilocalizzazione conseguenti a calamità naturali, nonché tutte le opere pubbliche per le quali sia stata condotta la preventiva verifica di cui all'articolo 1, non concorrono al computo del consumo di suolo a livello comunale. Infine, ai sensi del comma 16, le serre e altri

interventi di consumo di suolo connessi con la conduzione dell'attività agricola, in cui siano assicurate le condizioni di naturalità del suolo, non concorrono al computo del consumo di suolo.

Sottolinea quindi la rilevanza dell'articolo 4, che detta disposizioni in tema di priorità del riuso e della rigenerazione urbana e di relative misure di incentivazione.

Ai sensi del comma 1 si prevede che le Regioni e le Province autonome adottano disposizioni per incentivare i Comuni, singoli o associati, a promuovere strategie di riuso e rigenerazione urbana anche mediante l'individuazione, negli strumenti di pianificazione, degli ambiti urbanistici e delle aree a destinazione produttiva dismesse da sottoporre a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio e da destinare prioritariamente a servizi pubblici, edilizia residenziale pubblica e recupero delle periferie. Il comma 2 prevede che, ai fini di cui al comma 1, è promossa l'applicazione di strumenti di perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica, purché non determinino ulteriore consumo di suolo e siano attuati esclusivamente in ambiti definiti di aree urbanizzate.

I commi 3 e 4 stabiliscono poi che i Comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della nuova legge, eseguono il censimento delle aree e degli edifici dismessi, non utilizzati o abbandonati. Tali informazioni sono pubblicate e costantemente aggiornate nel sito internet istituzionale dei Comuni. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della nuova legge, l'esecuzione del censimento è presupposto necessario per il rilascio di titoli abilitativi che comportino, nell'ambito degli strumenti urbanistici già approvati, nuovo consumo di suolo. Le Regioni e le Province autonome dovranno adottare disposizioni per l'esecuzione del censimento e del suo periodico aggiornamento, al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato.

Il comma 5 dispone quindi che, sulla base del censimento di cui sopra, sono approvati, anche su iniziativa dei privati interessati, i piani attuativi di rigenerazione urbana, su cui sono acquisiti, in presenza di vincoli, i pareri delle autorità preposte alla tutela dei vincoli. Ai sensi del comma 6 l'approvazione del piano attuativo per la rigenerazione urbana costituisce vincolo preordinato all'espropriazione e sostituisce i titoli abilitativi edilizi e le autorizzazioni e nulla osta, comunque denominati, delle autorità preposte alla tutela dei vincoli, il cui parere è stato acquisito per l'approvazione del piano. I lavori possono essere iniziati decorsi quindici giorni dalla comunicazione al comune di avvio dei lavori medesimi.

I successivi commi 7, 8, 9, 10 e 11 prevedono infine, sempre da parte delle Regioni e delle Province autonome, ulteriori forme di semplificazione amministrativa e anche riduzioni degli oneri di urbanizzazione, al fine di incentivare gli interventi di riuso e i processi di rigenerazione urbana.

L'articolo 5 stabilisce da ultimo che sono fatte salve le competenze in materia di governo del territorio delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono ad attuare quanto previsto dalla nuova legge ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia, fermi il raggiungimento dell'obiettivo del consumo di suolo pari a zero entro il 2050 e la priorità del riuso e della rigenerazione rispetto al nuovo consumo di suolo.

La senatrice [NUGNES](#) (M5S), relatrice per la 13ª Commissione, dà conto del disegno di legge n. 63, che si propone di favorire il rilancio delle aree periferiche o comunque degradate dei centri urbani, superando la contrapposizione centro-periferia. A tale scopo esso prevede una pluralità di interventi finalizzati alla riqualificazione e rigenerazione urbana, dal punto di vista edile, economico e sociale, in modo da promuovere lo sviluppo imprenditoriale e occupazionale, il risparmio energetico, la sostenibilità ambientale e la sicurezza, nonché la creazione di nuove e più adeguate strutture di edilizia residenziale.

Il provvedimento contiene 11 articoli. In primo luogo illustra l'articolo 1, che affida ai Comuni e alle Città metropolitane il compito di individuare e mappare, nei territori sotto la loro rispettiva giurisdizione, le aree di degrado, periferiche e non, che siano assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana, ambientale e sociale. Si fornisce quindi la definizione di intervento di rigenerazione urbana e delle relative finalità, inserendole nel più ampio contesto delle priorità definite dalla Politica europea di coesione 2014-2020.

L'articolo 2 prevede poi una ridefinizione del vigente *bonus* di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n.

63, applicabile agli interventi di ristrutturazione, miglioramento antisismico ed efficientamento energetico, ampliandone l'ambito di applicazione non soltanto a edifici residenziali, ma anche a quelli adibiti a uso commerciale o produttivo, e portandone la scadenza al 31 dicembre 2019 (al riguardo, si segnala che, per alcune tipologie di interventi, tale proroga è già stata disposta dalla legge di bilancio 2019). Si interviene inoltre sulla misura del *bonus*, la cui aliquota base viene ridotta al 35 per cento, inserendo nel contempo una agevolazione maggiore, pari al 65 per cento e fino ad un ammontare massimo di 96.000 euro, per gli edifici siti in aree periferiche o degradate. È altresì stabilito un meccanismo premiale proporzionato al miglioramento della classe energetica riservato agli interventi di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2018, come modificati dalla presente legge. Si prevede inoltre che le nuove agevolazioni siano applicabili anche agli interventi di *retrofit* energetico e riqualificazione antisismica. Si introducono semplificazioni riguardo alle procedure di autorizzazione degli interventi in esame, che vengono assoggettati alla sola comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Inoltre si escludono le spese di ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici dal computo ai fini del patto di stabilità interno e si prevede che per gli interventi di ristrutturazione, miglioramento antisismico ed efficientamento energetico non siano dovuti gli oneri di urbanizzazione e sia dimezzato il canone di occupazione del suolo pubblico. Infine, sono disposte sanzioni in caso di false attestazioni al fine di ottenere le agevolazioni.

L'articolo 3 stabilisce un aumento del *bonus* per la ristrutturazione e riqualificazione delle strutture ricettive e alberghiere site in aree periferiche o degradate fino al 60 per cento, con i medesimi benefici previsti per gli interventi per gli interventi di ristrutturazione, miglioramento antisismico ed efficientamento energetico visti in precedenza.

L'articolo 4 inserisce la nuova procedura della sostituzione edilizia, che semplifica le autorizzazioni per la demolizione e ricostruzione, a pari volumetria, di edifici non in regola con le norme di sicurezza, sostenibilità, efficienza energetica, antisismiche e idrogeologiche, eliminando gli oneri di urbanizzazione. L'edificio di nuova costruzione dovrà essere classificato in classe energetica A o superiore.

La relatrice richiama poi l'articolo 5, che intende riattivare il Fondo rotativo statale per la progettualità, inutilizzato a causa dei ritardi nei provvedimenti attuativi, e di utilizzarne quota parte per finanziare interventi di riqualificazione di zone periferiche e degradate individuate dalle Regioni e selezionati da un'apposita commissione tecnica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, che andrà a finanziare almeno un progetto in ogni Regione. Alle risorse provenienti dal Fondo rotativo statale dei progetti si aggiungono quelle del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) riservate allo sviluppo urbano sostenibile.

L'articolo 6 inserisce una serie di benefici fiscali per le micro, piccole e medie imprese che inizino una nuova attività nelle aree periferiche o degradate individuate dai Comuni e dalle Città metropolitane. Si prevede un credito sulle imposte sui redditi dal 50 all'80 per cento per dieci anni, l'esenzione totale IRAP e IMU rispettivamente per dieci e tre anni, nonché l'esonero dai contributi per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato con durata minima dodici mesi, per i primi cinque anni, a condizione che almeno un terzo dei dipendenti risulti residente in zone periferiche o degradate.

L'articolo 7 dà ai Comuni la facoltà di attuare ulteriori agevolazioni fiscali per incentivare le iniziative di rigenerazione urbana, tra cui la riduzione degli oneri concessori del 50 per cento, la sospensione dell'IMU, della TARI e TASI per un periodo massimo di dieci anni, oltre che l'esonero dal versamento dell'imposta di registro.

L'articolo 8 consente ai Comuni di adottare sanzioni, mediante un aumento delle aliquote di IMU e TASI fino allo 0,2 per cento a valere sugli edifici inutilizzati, incompiuti o dismessi da oltre cinque anni, per incentivarne il recupero e la riqualificazione.

L'articolo 9 affida alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la disciplina delle forme e dei modi della partecipazione delle comunità locali alla definizione degli obiettivi dei programmi di riqualificazione, rinnovo, recupero e tutela delle aree urbane.

Fa quindi presente che l'articolo 10 rimodula la procedura di permuta di cui all'articolo 6 del decreto-

legge 13 agosto 2011, n. 138, che è considerata "di assoluta priorità" qualora gli immobili da adibire o da costruire *ex novo* ad uso governativo o amministrativo siano siti in zone periferiche e disagiate. A tal fine l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero dei beni culturali, procede a un'ulteriore selezione degli immobili da cedere, appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato ma ritenuti inadeguati all'utilizzo, redigendo un apposito elenco di quelli di particolare valore storico-architettonico o presenti in zone di pregio della città, ai fini della loro permuta con edifici nuovi, di volumetria pari o maggiore fino a un massimo del 30 per cento, adeguati alla destinazione d'uso. La permuta avviene all'esito di una procedura di selezione pubblica: i soggetti aggiudicatari potranno beneficiare per i primi cinque anni di un regime fiscale concordato direttamente con l'Agenzia delle entrate.

L'articolo 11 reca disposizioni transitorie e finali di armonizzazione tra la legislazione statale e quella regionale.

Passa poi ad illustrare il disegno di legge n. 984, che si compone di 18 articoli e persegue la finalità di garantire la protezione e la gestione sostenibile dei suoli e l'adattamento ai cambiamenti climatici, anche per garantire la sicurezza della filiera alimentare. Tali finalità sono realizzate nel rispetto dei seguenti criteri: mantenere le funzioni ed i servizi ecosistemici dei suoli prevenendo il loro degrado; riportare i suoli degradati, ove tecnicamente possibile, ad un livello di funzionalità corrispondente alla loro naturale potenzialità, considerando anche i costi del ripristino del suolo; migliorare la gestione del suolo tenendo presenti i cambiamenti climatici, tutelando i suoli integri dal punto di vista della funzionalità e dei servizi ecosistemici e favorendo il miglior uso di suoli già compromessi.

Evidenzia poi che il provvedimento in esame istituisce un quadro normativo per la protezione e la gestione sostenibile del suolo e la conservazione delle sue capacità di svolgere una o più delle seguenti funzioni o servizi ecosistemici di natura economica, ambientale, sociale e culturale: di produzione di alimenti e altre biomasse, in particolare nei settori dell'agricoltura e della selvicoltura; di stoccaggio, filtrazione e trasformazione di nutrienti, sostanze e acqua; di riserva di biodiversità; di stoccaggio di carbonio; di fonte di materie prime; di ambiente fisico e culturale per le persone e le attività umane; di sede del paesaggio e del patrimonio ambientale, archeologico e scientifico-culturale.

Il disegno di legge introduce inoltre misure per la conoscenza e la prevenzione dei processi di degrado del suolo dovuti a cause naturali o ad attività umane, con esclusione delle acque sotterranee.

In particolare, esso istituisce, presso l'ISPRA, il Centro nazionale per la protezione e la gestione sostenibile dei suoli (CENPSU) presieduto dal presidente dell'ISPRA, con i seguenti compiti: aggiornamento delle prescrizioni tecniche e delle linee guida adottate dal Comitato tecnico-scientifico; divulgazione delle informazioni sullo stato e sulla qualità del suolo; valutazione e quantificazione delle funzioni e dei servizi ecosistemici dei suoli; individuazione e aggiornamento delle aree a rischio di erosione; individuazione e aggiornamento delle aree a rischio di compattazione; individuazione e aggiornamento delle aree a rischio di salinizzazione; individuazione e aggiornamento delle aree a rischio di diminuzione della sostanza organica dei suoli; individuazione e aggiornamento delle aree a rischio di degrado per perdita di biodiversità; individuazione e aggiornamento delle aree degradate a causa dell'impermeabilizzazione di aree circostanti; definizione dei programmi d'azione obbligatori per il ripristino, ove tecnicamente possibile, delle funzioni e dei servizi ecosistemici dei suoli già bonificati come previsto dal titolo V del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152; valutazione della perdita di funzioni e di servizi ecosistemici dei suoli degradati da frane e alluvioni; valutazione globale delle aree a rischio di degrado e di desertificazione del suolo. Rileva poi che il disegno di legge istituisce presso il CENPSU un Comitato tecnico-scientifico quale organo dalla cui attività non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Comitato è composto: da un rappresentante delle agenzie regionali per la protezione ambientale di ciascuna regione; da un rappresentante del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA); da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Comitato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, in collaborazione con le agenzie regionali per la protezione ambientale, adotta le linee guida per la protezione e la gestione sostenibile del suolo nonché le relative prescrizioni tecniche,

che sono aggiornate ogni tre anni dal CENSPU. Ai componenti del Comitato non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Per una valutazione completa ed affidabile dei servizi ecosistemici svolti dai suoli, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con l'ISPRA, le agenzie regionali per la protezione ambientale, le università e il CREA, istituisce la banca dati pedologica nazionale, in scala 1:50.000, per la stima dei servizi ambientali svolti dai suoli e dagli ecosistemi agroforestali. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con la collaborazione dell'ISPRA, dell'ISTAT, della Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale e del Centro nazionale di cartografia pedologica del CREA, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i rapporti tra le istituzioni preposte alla gestione e all'aggiornamento dei dati pedologici sull'uso del suolo, nonché le modalità di interscambio tra i dati rilevati a livello locale e quelli contenuti nella banca dati pedologica nazionale. Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, individuano le modalità per divulgare i dati pedologici, rilevati o derivati, contenuti nelle banche dati regionali.

Segnala quindi la previsione, contenuta nel testo, che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il CENSPU, di concerto con le agenzie regionali per la protezione ambientale e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, predispone materiali divulgativi, scaricabili dal sito internet istituzionale, per migliorare la percezione del valore e la conoscenza del suolo, delle sue funzioni e dei rischi collegati al suo degrado.

I materiali divulgativi sono aggiornati dal CENSPU ogni quattro anni a partire dalla data di entrata in vigore della legge. Le agenzie regionali per la protezione ambientale organizzano corsi di formazione e di informazione sui programmi di azione adottati per la tutela del suolo e sui rischi ai quali è esposto, con l'obiettivo di: portare a conoscenza delle amministrazioni locali e delle aziende rurali situate nelle aree a rischio di degrado, attuale e potenziale, la normativa vigente in materia, mediante adeguate azioni di carattere divulgativo; formare il personale delle amministrazioni locali e delle predette aziende rurali sulle pratiche agro-silvo-pastorali idonee a limitare o impedire il degrado del suolo. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il CENSPU, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone un piano per l'introduzione nelle università dell'insegnamento della pedologia nei diversi corsi di studio.

Tra le misure per la protezione e la gestione sostenibile dei suoli si annoverano le previsioni riguardanti: la valutazione e quantificazione delle funzioni e dei servizi ecosistemici dei suoli, le modalità per l'individuazione delle aree a rischio di erosione, di compattazione, di salinizzazione, di diminuzione della sostanza organica e a rischio di perdita di biodiversità nonché delle aree a diverso grado di impermeabilizzazione causata da urbanizzazione.

Il disegno di legge intende altresì assicurare il coordinamento dei controlli ambientali finalizzati alla prevenzione della contaminazione dei suoli ad ogni livello di pianificazione, in conformità con quanto disposto dalla legislazione vigente.

Infine il CENSPU effettua la valutazione globale delle aree a rischio di degrado, attuale e potenziale, e di desertificazione del suolo tenendo anche conto degli effetti dei cambiamenti climatici sul suolo e della loro interazione con l'uso agricolo e forestale.

La presidente [MORONESE](#), d'intesa con la Presidenza della 9ª Commissione, propone quindi la congiunzione dell'esame dei disegni di legge nn. 63, 609, 965 e 984 con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 86, 164, 438, 572, 843 e 866.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD), in qualità di prima firmataria del disegno di legge n. 984, ringrazia i Presidenti e i colleghi delle Commissioni riunite per l'inserimento all'ordine del giorno

anche del suo testo, sottolineando l'importanza della questione in esame.

La presidente [MORONESE](#) avverte che, d'intesa con il presidente Vallardi della 9ª Commissione, tenuto conto del nuovo calendario dei lavori parlamentari, la prossima settimana proseguiranno, dinanzi agli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite, le audizioni informali già programmate sui disegni di legge in titolo.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 63, 86, 164, 438, 572, 609, 843, 866, 965 e 984 è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente [MORONESE](#) informa che, nel corso dell'audizione di ieri, in relazione all'affare assegnato n. 93 sulla normativa sui nitrati di origine agricola, anche con riferimento alla situazione in Campania oggetto della deliberazione della Giunta regionale n. 762 del 5 dicembre 2017, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* delle Commissioni, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tali provvedimenti.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.2. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 19 (pom.) del 12/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 19
MARTEDÌ 12 MARZO 2019

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 17,05 alle ore 19,55

*AUDIZIONE INFORMALE DI DOCENTI ED ESPERTI PROVENIENTI DA UNIVERSITÀ ITALIANE
IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO*

1.3.2.1.3. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 20 (ant.) del 13/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 20
MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019

Presidenza del Vice Presidente della 13^a Commissione
[BRUZZONE](#)

Orario: dalle ore 10,35 alle ore 12,40

*AUDIZIONE INFORMALE DI DOCENTI ED ESPERTI PROVENIENTI DA UNIVERSITÀ ITALIANE
IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO*

1.3.2.1.4. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 21 (pom.) del 13/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 21
MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 17 alle ore 19

*AUDIZIONE INFORMALE DI DOCENTI ED ESPERTI PROVENIENTI DA UNIVERSITÀ ITALIANE
IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO*

1.3.2.1.5. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 23 (ant.) del 14/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 23
GIOVEDÌ 14 MARZO 2019

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 10,40 alle ore 11,45

*AUDIZIONE INFORMALE DI DOCENTI ED ESPERTI PROVENIENTI DA UNIVERSITÀ ITALIANE
IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO*

1.3.2.1.6. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 25 (pom.) del 10/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 25
MERCOLEDÌ 10 APRILE 2019

Presidenza del Presidente della 9^a Commissione
[VALLARDI](#)

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,45

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ASSOIMMOBILIARE E DI R.E TE. IMPRESE
ITALIA IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO*

1.3.2.1.7. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 26 (ant.) dell'11/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 26
GIOVEDÌ 11 APRILE 2019

Presidenza del Presidente della 9^a Commissione
[VALLARDI](#)
indi della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 13

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI FILLEA CGIL, DEL PROFESSOR PAOLO
MADDALENA, VICE PRESIDENTE EMERITO DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DI
RAPPRESENTANTI DEL FORUM NAZIONALE SALVIAMO IL PAESAGGIO - DIFENDIAMO I
TERRITORI IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO*

1.3.2.1.8. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 6 (ant.) dell'11/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019
6^a Seduta

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 10,55.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

La presidente [MORONESE](#) (M5S) comunica che il senatore Taricco, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta odierna. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(63) QUAGLIARIELLO. - *Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale*

(86) Loredana DE PETRIS ed altri. - *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*

(164) Paola NUGNES e Elena FATTORI. - *Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*

(438) Maria Alessandra GALLONE ed altri. - *Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate*

(572) NASTRI. - *Agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da*

restaurare

(609) MOLLAME. - *Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo*

(843) TARICCO ed altri. - *Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale*

(866) NASTRI. - *Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico*

(965) Virginia LA MURA. - *Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo*

(984) Anna ROSSOMANDO ed altri. - *Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo*

(1044) BERUTTI ed altri. - *Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate*

(1131) FERRAZZI ed altri. - *Misure per la rigenerazione urbana*

(1177) BRIZIARELLI ed altri. - *Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 63, 86, 164, 438, 572, 609, 843, 866, 965 e 984, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1044 e 1177 e rinvio. Disgiunzione del disegno di legge n. 1131 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 6 marzo.

La presidente [MORONESE](#) ricorda che sono stati assegnati alle Commissioni riunite ulteriori disegni di legge sulla materia del consumo del suolo. Cede quindi la parola ai relatori per l'illustrazione.

La senatrice [NUGNES](#) (M5S), relatrice per la 13ª Commissione, illustra il disegno di legge n. 1044, recante disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate.

Il provvedimento fornisce una serie di criteri in materia di pianificazione territoriale, validi per tutto il territorio nazionale, funzionali ad incentivare il riuso del patrimonio edilizio esistente - sia pubblico che privato - e, in tal modo, a contenere il fenomeno del consumo di suolo. Esso si compone di nove articoli, di cui l'ultimo riguarda la copertura finanziaria.

L'articolo 1, recante finalità, principi e ambito di applicazione, al comma 1 afferma la necessità di coniugare lo sviluppo economico e sociale ed infrastrutturale con la tutela dei valori ambientali e paesaggistici nonché con la sicurezza dai rischi idrogeologici. Il comma 2 precisa che i principi fondamentali recati dal disegno di legge costituiscono determinazioni dei livelli essenziali di prestazioni che, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, vanno garantiti in tutto il territorio nazionale. Il comma 3 indica nella pianificazione territoriale lo strumento principale per un uso razionale del suolo e delle risorse naturali. Il comma 4 promuove il riuso del patrimonio edilizio esistente e lo considera il modo migliore per arginare il consumo di suolo.

Si sofferma poi sull'articolo 2, contenente un elenco di definizioni di termini e locuzioni che ricorrono nel disegno di legge. Tra le dieci definizioni illustrate dal comma, in ragione delle finalità del provvedimento si segnalano quelle di "uso razionale del suolo", "consumo di suolo", "contenimento del consumo di suolo", "patrimonio edilizio e infrastrutturale", e "riuso".

Per "uso razionale di suolo" si intendono gli usi che consentono lo sviluppo di attività umane e, al tempo stesso, minimizzano la trasformazione di suolo naturale o seminaturale in suolo urbanizzato.

Il concetto di "consumo di suolo" si riferisce a trasformazioni di superficie per effetto di interventi di impermeabilizzazione o di erosione, nonché a perdite di materia organica, di biodiversità e a contaminazioni. Le azioni volte al "contenimento del consumo di suolo" comprendono anche forme di bilanciamento tra nuovo consumo e restituzioni allo stato agricolo e naturale. Il "riuso" concerne le trasformazioni di immobili già esistenti e si richiama esplicitamente all'articolo 3 (Definizione degli interventi edilizi) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Richiama l'attenzione sul fatto che, ai sensi della lettera l), del comma 1, dell'articolo 2, rientrano tra gli "edifici preesistenti" pure quegli edifici che oggi non ci sono più ma la cui passata esistenza è documentabile per mezzo di atti o documenti catastali.

L'articolo 3, al comma 1, dispone che la pianificazione territoriale sia regolata dalla normativa regionale, nel rispetto degli indirizzi statali. Il comma 2 enuncia sette principi fondamentali del governo del territorio: rispetto delle indicazioni programmatiche dello Stato, elaborazione di piani per ogni livello di governo e gerarchie tra i livelli stessi, formazione dei piani territoriali libera, documentata, corretta e trasparente, diritto di cittadini e di associazioni ad intervenire nella pianificazione tramite proposte e osservazioni, verifiche tecniche e compartecipazione dei proponenti in sede di approvazione dei piani, applicazione della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS), limitazione temporale dei vincoli ed equo indennizzo in caso di esproprio. Ai sensi del comma 3, il contenimento dell'uso del suolo deve essere perseguito mediante progettazione ottimale di infrastrutture e servizi, rapporto tra previsioni di insediamento e *trend* di crescita, rinunce ad ipotesi di crescita presenti in piani e programmi non più attuali. Il comma 4 prevede l'emanazione da parte del Governo di linee-guida fondamentali per la pianificazione territoriale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e di concerto con i Ministri dell'ambiente e tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico. Il suddetto decreto sarà adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Ogni cinque anni le linee-guida saranno aggiornate.

La relatrice richiama quindi l'articolo 4, commi da 1 a 3, che ribadisce l'importanza del riuso urbanistico ed edilizio, imponendo che esso sia attuato nel rispetto di vincoli e prescrizioni a tutela del patrimonio naturale, storico e artistico e dispone che gli strumenti statali e regionali lo favoriscano. Il comma 4 contiene prescrizioni miranti a rendere il processo di recupero tecnicamente fattibile ed economicamente vantaggioso. Tra le varie prescrizioni suddette, in particolare, si rileva che la ricostruzione di edifici preesistenti attuabile mediante gli interventi edilizi di cui all'articolo 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, potrà sempre avvenire senza il rispetto della sagoma preesistente ma con il recupero dell'originaria volumetria, maggiorata da eventuali ampliamenti consentiti dalle norme vigenti, e che i diritti edificatori previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale, anche derivanti da sostituzioni edilizie, siano trasferibili sul territorio e commercializzabili. Ricorda, al riguardo, la disposizione recata dall'articolo 5 del decreto-legge n. 32 del 2019, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, attualmente all'esame della Camera nel testo approvato dal Senato.

L'articolo 5 del disegno di legge in esame incentiva gli interventi di riuso per mezzo di misure urbanistiche ed edilizie. Allo scopo il comma 1, ferme restando le disposizioni del Codice civile riguardanti le distanze minime e i rapporti tra edifici, disapplica i limiti di densità edilizia, di altezza degli edifici e di distanza dei fabbricati stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968, fatte salve diverse disposizioni regionali. Inoltre, il medesimo comma 1 disapplica ulteriori limitazioni di volumi e di altezze, recate dal comma 6 dell'articolo 41-*quinquies* della legge urbanistica n. 1150 del 1942. Il comma 2 interviene poi sugli oneri di urbanizzazione e sul contributo di costruzione, la cui corresponsione sarà dovuta solo se gli interventi di riuso determineranno maggiori carichi urbanistici e, in tal caso, si riferirà esclusivamente alla parte incrementale. La nuova regolazione dettata dal comma 2 varrà pure nei casi di mutamenti rilevanti della destinazione d'uso

(così come definiti dall'articolo 23-ter del citato Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Per effetto del comma 3, gli interventi di riuso sarebbero esclusi dalle valutazioni e dall'attribuzione di maggiore valore disciplinati dalla lettera *d-ter*) del comma 4 dell'articolo 16 del Testo unico in materia edilizia. Gli interventi di riuso godrebbero della riduzione del contributo di costruzione, non inferiore al venti per cento, attualmente prevista dal comma 4-bis dell'articolo 17 del citato Testo unico. Qualora gli interventi di riuso soddisfacessero il 75 per cento o più di una previsione di carico urbanistico complessivo, la procedura di VAS non si applicherebbe per gli strumenti urbanistici esecutivi, comunque denominati (comma 4). Il comma 5 consente ai soggetti aventi titolo di richiedere al comune l'annullamento di previsioni edilizie che implicano l'edificabilità di suolo naturale o seminaturale; il comune, a sua volta, acconsentirà ad eventuali richieste, tranne che in alcuni casi minutamente descritti dal comma stesso. Il comma 6 interviene sull'imposta di registro, catastale e ipotecaria dei trasferimenti immobiliari effettuati negli ambiti di rigenerazione urbana, estendendo ai piani di recupero ad iniziativa pubblica e privata le agevolazioni attualmente disposte dall'articolo 5 della legge 22 aprile 1982, n. 168, recante Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa.

L'obiettivo del riuso edilizio, nell'articolo 6, viene perseguito attraverso la previsione di incentivi fiscali. Il comma 1 dell'articolo riconosce detrazioni fiscali a soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, che demoliscano o ricostruiscano propri fabbricati, favorendo in tal modo la riqualificazione del tessuto urbano nonché il contenimento del consumo di suolo. La detrazione interesserà l'imposta lorda sui redditi. Essa sarà del 50 per cento delle spese documentate di demolizione, di smaltimento dei materiali di risulta e di ricostruzione, e potrà salire fino al 60 per cento per la realizzazione di fabbricati destinati ad alloggio sociale, cioè unità immobiliari ad uso residenziale in locazione permanente che svolgono una funzione di interesse generale nella salvaguardia della coesione sociale, riducendo il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. Il comma 2 include tra le spese detraibili anche quelle di prestazioni professionali connesse alla demolizione e all'esecuzione delle opere edilizie. Inoltre, il comma 3 stabilisce che detrazioni fiscali dello stesso tipo di quelle indicate ai commi 1 e 2 operino pure in favore degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati. Per tali istituti, le detrazioni saranno del 60 per cento. Il comma 4, peraltro, pone talune condizioni per il riconoscimento degli incentivi fiscali dei commi precedenti; si richiede infatti che i nuovi fabbricati realizzati siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti, alle norme antisismiche e siano dotati di efficienza energetica elevata, classificati come "edifici a energia quasi zero". Il comma 5 regola i tempi di ripartizione delle detrazioni, mentre il comma 6 chiarisce che gli incentivi di cui all'articolo in commento sono cumulabili con incentivi fiscali previsti da altre norme, ad eccezione degli incentivi per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici che sono già previsti dall'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi).

Con riferimento all'articolo 7, evidenzia che la norma introduce altri incentivi fiscali, stavolta finalizzati alla rinaturalizzazione di terreni già impermeabilizzati. Coloro i quali restituiranno un terreno all'attività agricola, o lo rinaturalizzeranno, a qualsivoglia scopo, reimpiantandovi specie arboree autoctone, si vedranno riconoscere una detrazione d'imposta analoga a quella dell'articolo 6, comma 1, fissata nella misura del 50 per cento delle spese documentate di demolizione, asportazione e smaltimento dei manufatti o dei materiali impermeabilizzanti e di eventuale reimpianto di specie arboree. Anche per gli incentivi fiscali dell'articolo 7, le spese per prestazioni professionali concernenti le opere saranno detraibili (comma 2). La peculiarità della disciplina delle detrazioni delineata dall'articolo 7 è che il diritto alle detrazioni stesse sarà subordinato ad una certificazione di avvenuta restituzione del terreno all'attività agricola. Tale certificazione sarà rilasciata dalla competente Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA).

L'articolo 8 delega il Governo ad adottare, entro nove mesi dall'entrata in vigore della nuova legge, uno o più decreti legislativi volti a favorire il recupero delle aree urbane degradate, improntati ad alcuni principi e criteri direttivi. In primo luogo, i decreti suddetti dovranno semplificare ed

incentivare con misure fiscali la rigenerazione di aree urbane degradate, migliorando le condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche, paesaggistiche, ambientali culturali e di sicurezza. Inoltre i futuri decreti potranno predisporre deroghe al patto di stabilità interno, in favore dei comuni che individuano aree degradate da sottoporre a rigenerazione urbana. Saranno altresì previste forme di compensazione a favore dei comuni per i mancati introiti conseguenti alla riduzione di entrate derivanti dai permessi edilizi per gli interventi di riuso. I decreti in questione saranno adottati dal Governo su proposta del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del ministro delle infrastrutture e trasporti.

Fa infine presente che la copertura finanziaria delle norme illustrate è indicata nell'articolo 9 del disegno di legge n. 1044. L'onere è stimato nella misura di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Si provvederà mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nel programma "Fondi di riserva e speciali", missione "Fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Al riguardo, ricorda che la missione "Fondi da ripartire" - presente in tutti i Ministeri - raccoglie alcuni fondi di riserva e speciali, che non hanno una collocazione specifica in sede di predisposizione della legge di bilancio di previsione, la cui attribuzione è demandata ad atti e provvedimenti successivi adottati in corso di gestione.

La relatrice Nugnes dà conto poi del disegno di legge n. 1131, composto da 20 articoli suddivisi in 9 capi, recante misure per la rigenerazione urbana.

L'articolo 1, dopo aver definito i principi fondamentali del disegno di legge, individua le finalità della rigenerazione urbana (quali il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive, il sostegno della sostenibilità ecologica e della biodiversità in ambito urbano, il contenimento del consumo del suolo e la riduzione dei consumi idrici, la tutela dei centri storici e dei centri urbani, il contrasto della desertificazione commerciale, il sostegno all'edilizia residenziale sociale nonché la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione ed alla gestione dei programmi di intervento).

L'articolo 2 reca la definizione degli "ambiti urbani" e della "rigenerazione urbana", nonché delle aree o complessi edilizi caratterizzati, rispettivamente, da "degrado urbanistico edilizio", "degrado socio-economico" e "degrado ambientale".

Si sofferma quindi sull'articolo 3, che prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, a cui partecipano rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze, nonché delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni. Tale organismo opera, tra l'altro, per favorire la realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale per la rigenerazione urbana, previsto dall'articolo 4, che comprendono, tra gli altri, la messa in sicurezza, la manutenzione e la rigenerazione del patrimonio edilizio, la riduzione del consumo del suolo, la rivitalizzazione degli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana e la salvaguardia dei centri storici, del verde urbano e dei servizi pubblici. Il Piano, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e quindi inserito in apposito allegato al Documento di economia e finanza, potrà poi essere aggiornato annualmente.

L'articolo 5 istituisce un Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, le cui risorse, destinate al cofinanziamento dei bandi regionali per la rigenerazione urbana, sono ripartite secondo le modalità individuate dal successivo articolo 6.

L'articolo 7 prevede che siano dichiarate aree di interesse pubblico le aree ricomprese nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati con i Bandi regionali di cui all'articolo 9. Tali Bandi definiscono i criteri e le modalità di partecipazione da parte degli enti locali interessati, i contenuti minimi dei Piani comunali, nonché i criteri e le modalità per l'assegnazione dei punteggi a ciascun Piano comunale ai fini della formazione di una graduatoria di merito.

Mentre l'articolo 8 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottino disposizioni per il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale, l'articolo 10 è dedicato ai già citati Piani comunali di rigenerazione urbana. In particolare evidenzia che spetta ai comuni

individuare, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni interventi di rigenerazione urbana, a seguito di una attività di ricognizione del territorio a cui possono partecipare anche i proprietari e i soggetti aventi titolo che ne facciano richiesta; individuate tali aree, è possibile procedere alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana e alla definizione dei relativi obiettivi. La proposta di Piano, che può essere presentata anche da soggetti pubblici o privati aventi titolo, deve poi essere approvata dal consiglio comunale; tuttavia, se per la sua realizzazione dovesse essere necessario l'intervento di più comuni, province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici aventi titolo, il Piano in tal caso va approvato mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000. L'approvazione del Piano comunale costituisce presupposto per l'accesso al bando regionale e per l'assegnazione delle risorse del Fondo.

L'articolo 11, recante misure di tutela dei beni culturali e dei centri storici, prevede che i Piani comunali di rigenerazione urbana siano approvati dal comune nel rispetto delle misure vigenti poste a tutela dei beni culturali e dei centri storici; con una novella all'articolo 53 del codice del turismo, introduce un coordinamento tra il rinvio ivi contenuto alla normativa del codice civile in materia di alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche e la legislazione regionale; prevede un adeguamento della legislazione sul turismo delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la parte in cui classifica e disciplina le caratteristiche delle strutture alberghiere ed extra-alberghiere; stabilisce infine che i comuni censiscano annualmente gli immobili commerciali e artigianali, localizzati nei centri urbani e storici, al fine di prevedere un eventuale aumento dell'aliquota IMU per quegli immobili lasciati inutilizzati da più di un anno.

L'articolo 12 prevede che, ai fini dell'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, si applichino gli strumenti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, dal codice dei contratti pubblici e dalle leggi applicabili in materia di governo del territorio; viene stabilito che l'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana comporta la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti del testo unico delle espropriazioni per pubblica utilità e che, negli ambiti ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana, sono ammessi interventi diretti di ristrutturazione edilizia che comportino un miglioramento antisismico dell'edificio e interventi diretti di demolizione e ricostruzione dell'edificio nel rispetto di determinate condizioni.

L'articolo 13 disciplina il ricorso ad ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana (riparto dei fondi strutturali europei, sostegno della Cassa depositi e prestiti e dei fondi immobiliari privati, costituzione di fondi comuni di investimento, fondi pensione e casse professionali).

Illustra poi l'articolo 14, recante semplificazioni in materia urbanistica e amministrativa, che interviene su alcune disposizioni riguardanti i limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e sulla dotazione obbligatoria di parcheggi a servizio delle unità abitative; con una novella al testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità sribadisce espressamente l'inclusione dell'approvazione di un programma di rigenerazione urbana sostenibile fra le ipotesi in presenza delle quali si intende disposta, ai fini espropriativi, la dichiarazione di pubblica utilità; si stabilisce altresì che il contributo di costruzione non è dovuto per gli interventi edilizi ricompresi in programmi di rigenerazione urbana approvati.

L'articolo 15 prevede che alle procedure e ai contratti di cui alla legge in esame si applichino i controlli dell'Autorità nazionale anticorruzione, mentre l'articolo 16 detta disposizioni in materia di qualità della progettazione, di concorsi di progettazione e di concorsi di idee. Si prevede in particolare che la progettazione degli interventi ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana, qualora non possa essere redatta dall'amministrazione comunale, possa svolgersi mediante ricorso a procedure aperte e rispondenti ai principi di trasparenza, libera concorrenza e pari opportunità; i concorsi sono organizzati su due livelli, finalizzati ad acquisire rispettivamente un'idea progettuale ed un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il progetto vincitore viene quindi remunerato dalle stazioni appaltanti che ne acquisiscono la proprietà.

Si sofferma poi sull'articolo 17, che introduce diverse forme di incentivazione fiscale, a partire dall'esenzione da IMU, TASI e TARI per gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana

fino alla conclusione degli interventi previsti nel Piano comunale di rigenerazione urbana; si prevede altresì che, per gli interventi di rigenerazione urbana, i comuni possano ridurre i tributi dovuti per l'occupazione del suolo pubblico nonché il contributo per il rilascio del permesso di costruire; si prevede l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per i trasferimenti di immobili nella misura fissa di 200 euro nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana; ulteriori norme di incentivazione fiscale sono poi introdotte in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica degli edifici; sono infine previste misure dirette a favorire gli interventi di *retrofit* energetico e di consolidamento antisismico degli edifici.

L'articolo 18, al fine di garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana, stabilisce che, a seguito della cessazione del mandato del sindaco, il consiglio subentrante ha l'obbligo di dare continuità ai programmi per l'attuazione di interventi di rigenerazione urbana sostenibile già avviati dall'amministrazione precedente.

L'articolo 19 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguino la propria legislazione ai contenuti introdotti dalla legge in esame, mentre l'articolo 20 disciplina la copertura finanziaria del provvedimento, i cui oneri sono quantificati in 1 miliardo di euro annui.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore per la 9ª Commissione, illustra il disegno di legge n. 1177, recante norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali. Il provvedimento si compone di 11 articoli.

L'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito della legge, la quale, in coerenza con gli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione, con la Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, e con gli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detta principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree naturali e seminaturali, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile, in una strategia di sviluppo sostenibile di fondamentale importanza per l'equilibrio ambientale, la salvaguardia della salute, la tutela degli ecosistemi naturali e la difesa dal dissesto idrogeologico.

In coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita, su tutto il territorio nazionale, la riduzione progressiva del consumo di suolo.

Il riuso e la rigenerazione urbana, oltre alla limitazione del consumo di suolo, costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio. Fatte salve le previsioni di maggiore tutela delle aree inedificate introdotte dalla legislazione regionale, il consumo di suolo è consentito comunque nei casi in cui non esistono sul territorio comunale alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse, prescindendo dalla titolarità della medesima area. Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità degli insediamenti produttivi e delle opere pubbliche e di pubblica utilità, diverse dalle infrastrutture stradali e ferroviarie e da altri interventi del settore dei trasporti e della logistica, l'obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che garantiscono un bilancio ecologico positivo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi.

La pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica si adegua alle norme contenute nel disegno di legge, privilegiando il riuso e la rigenerazione urbana nonché l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati, ai fini del contenimento del consumo di suolo.

Passa quindi a illustrare l'articolo 2, contenente una serie di definizioni, tra cui in particolare richiama quella di "suolo", "consumo di suolo", "superficie agricola", "superficie naturale e seminaturale", "area urbanizzata e urbanizzabile", "area urbana degradata", "rigenerazione urbana" e "agricoltore custode dell'ambiente e del territorio".

L'articolo 3 introduce misure di programmazione e di controllo sul contenimento del consumo del suolo, stabilendo che l'obiettivo del contenimento del consumo di suolo è perseguito da Stato, regioni, province e comuni nell'ambito delle attività di pianificazione e programmazione di loro competenza mediante le misure contemplate dalla presente legge. A tal fine, il consumo di suolo è gradualmente ridotto nel corso del tempo ed è soggetto a programmazione regionale e comunale allo scopo di raggiungere il traguardo di nuova occupazione netta di terreno pari a zero, a livello nazionale, entro il 2050.

Sulla base dei criteri stabiliti dal disegno di legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso il piano territoriale, entro dodici mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, determinano e quantificano, programmando nel tempo, gli indici di riduzione del consumo del suolo sul proprio territorio, disaggregano, sentite le province e le città metropolitane, il proprio territorio in ambiti omogenei, in dipendenza all'intensità del corrispondente processo urbanizzativo, e stabiliscono i conseguenti criteri, indirizzi e linee tecniche da applicarsi nei nuovi strumenti di governo del territorio, sia in termini di pianificazione sia in termini di disposizioni immediatamente operative, per contenere il consumo di suolo.

A tali fini, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto delle specificità territoriali, paesaggistiche ed ambientali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, nonché delle potenzialità agricole, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già urbanizzato e della presenza di edifici inutilizzati. Sono fatte salve le normative e gli strumenti di pianificazione regionali vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge, già in linea con gli obiettivi di progressiva riduzione del consumo di suolo della presente legge, e relativi obiettivi, indirizzi e prescrizioni finalizzati a ridurre il nuovo consumo di suolo, salvaguardando le risorse, quali componenti del patrimonio territoriale inteso come bene comune, e privilegiando il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, e che comunque devono recepire le definizioni e gli obiettivi di riduzione di cui alla presente legge.

Evidenzia che il monitoraggio del consumo del suolo è assicurato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, anche in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Ai fini del monitoraggio, tali soggetti hanno accesso diretto alle banche di dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa rilevante gestita da soggetti pubblici. La cartografia e i dati del monitoraggio del consumo di suolo sono pubblicati e resi disponibili dall'ISPRA annualmente, sul proprio sito istituzionale, sia in forma aggregata a livello nazionale sia in forma disaggregata per regione, provincia e comune. I comuni e le regioni possono inviare all'ISPRA, secondo i criteri resi disponibili sul sito istituzionale dell'ISPRA, eventuali proposte motivate di modifica alla cartografia entro quattro mesi dalla pubblicazione nel sito medesimo. Entro i successivi quattro mesi, l'ISPRA pubblica la versione definitiva dei dati dopo la verifica della correttezza delle proposte di modifica da parte dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. I dati rilevati annualmente costituiscono il riferimento per la definizione dei dati medi con scansione temporale triennale. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 stabilisce il limite al consumo di suolo, prevedendo che, sulla base dei dati del monitoraggio e dell'andamento degli indici di riduzione del consumo del suolo dei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita la riduzione progressiva vincolante, in termini quantitativi, del consumo di suolo a livello nazionale. Il decreto è sottoposto a verifica ogni cinque anni, previa intesa in sede di Conferenza unificata, fermo restando

l'obiettivo di riduzione progressiva del consumo di suolo.

Richiama indi l'articolo 5, riguardante la rigenerazione urbana, e che dispone che le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, emanano disposizioni di incentivazione degli interventi di rigenerazione urbana, sulla base di una serie di criteri direttivi: recupero dei volumi esistenti e riconoscimento di superfici e volumi aggiuntivi rispetto a quelli preesistenti; possibilità di modifica delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici per la specifica area; possibilità di diversa distribuzione volumetrica, anche con accorpamento dei volumi, modifiche della sagoma, delle altezze e dei prospetti degli edifici; possibilità di diverso posizionamento degli edifici sulle aree di sedime e possibilità di delocalizzazione in aree diverse; riconoscimento di un titolo preferenziale alla realizzazione, al recupero o alla assegnazione di immobili, messi a disposizione dai comuni o da altri soggetti pubblici, da utilizzare per esigenze temporanee di insediamento dei residenti prima dell'inizio dei lavori di rigenerazione urbana e per tutto il periodo dei lavori; obiettivi di efficienza energetica e di adeguamento sismico; possibilità di deroga ai limiti di densità edilizia, di altezza degli edifici e di distanza tra i fabbricati previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nonché alle disposizioni regionali e comunali attuative, tenendo conto delle altezze e dei limiti delle distanze da pareti finestrate di edifici preesistenti limitrofi e fatte salve le norme in materia igienico-sanitaria e per il superamento delle barriere architettoniche; interventi di rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate e di opere di mitigazione e compensazione ambientale; riconoscimento di priorità per l'utilizzo di finanziamenti pubblici nazionali e dell'Unione europea.

L'articolo 6 introduce incentivi per la rigenerazione urbana, stabilendo che, per favorire gli investimenti negli ambiti di rigenerazione urbana, i comuni possono disporre, dal 1° gennaio 2020 e per un periodo massimo di dieci anni, un regime agevolato, consistente nella riduzione del contributo di costruzione e nell'esenzione, anche per gli immobili preesistenti oggetto di riqualificazione, dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per gli interventi da realizzare i comuni possono deliberare la riduzione dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico.

I progetti di rigenerazione urbana possono comprendere, nel rispetto della legislazione e della pianificazione urbanistica vigenti, anche misure compensative di diritti edificatori. I comuni inoltre promuovono interventi di riqualificazione del patrimonio pubblico e delle infrastrutture di propria competenza, con particolare riferimento alla sicurezza sismica e statica e all'efficienza energetica. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

Allo scopo di favorire l'accesso al credito dei proprietari di immobili ricompresi negli ambiti di rigenerazione urbana, oggetto di interventi di messa in sicurezza statica e antisismica e di risparmio energetico e idrico, è istituito uno strumento finanziario da parte della Cassa depositi e prestiti Spa che, utilizzando anche i risparmi prodotti dagli interventi edilizi sui costi energetici, determini condizioni finanziarie e tassi d'interesse vantaggiosi per l'investimento dei privati nella sicurezza e nella sostenibilità ambientale. Il finanziamento è commisurato agli obiettivi di miglioramento della sicurezza e delle prestazioni degli immobili, definiti con apposito provvedimento della Cassa depositi e prestiti Spa.

Evidenzia quindi che l'articolo 7 introduce alcuni incentivi fiscali per la rigenerazione del suolo edificato al di fuori dei centri abitati, istituendo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la rigenerazione del suolo edificato, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027, destinato al finanziamento di interventi per la riconversione agricola di terreni situati al di fuori dei centri abitati, sui quali risultano realizzati capannoni, edifici industriali o qualsiasi tipologia di strutture per attività produttive o attività agricole non congruenti con la tipologia rurale, non occupati da più di dieci anni, esclusi i beni culturali tutelati ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

L'articolo 8 istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per la

rigenerazione urbana, al fine di contribuire all'attuazione dei programmi di rigenerazione urbana, di cui all'articolo 2, promossi dagli enti locali, anche sulla base di proposte di privati, con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e fino all'anno 2034.

Le risorse assegnate annualmente al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dal Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati da ciascuna regione e provincia autonoma e anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome o dai comuni interessati.

L'articolo 9 dispone che gli incentivi fiscali e i contributi di cui agli articoli 5, 6 e 8 sono cumulabili con le detrazioni di imposta previste dalle leggi nazionali per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, anche con demolizione e ricostruzione.

L'articolo 10 prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti criteri e modalità ai fini dell'attribuzione del marchio di qualità dell'«agricoltore custode dell'ambiente e del territorio», ai sensi dell'articolo 2.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono la funzione sociale e pubblica degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio e individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tali soggetti, su richiesta degli stessi, dediti ad attivare la manutenzione del territorio, nell'ambito della propria azienda. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano nel proprio sito *web* i soggetti di cui sopra, attribuendo a loro il marchio di qualità dell'«agricoltore custode dell'ambiente e del territorio».

Per le finalità di cui al presente articolo, la giunta regionale o della provincia autonoma può prevedere il riconoscimento di specifici criteri di primarietà nei provvedimenti di attuazione degli interventi del Piano di sviluppo rurale (PSR).

Infine, illustra l'articolo 11, che introduce un incentivo fiscale per la realizzazione di interventi di riduzione di rischio sismico su interi edifici.

In particolare, spetta all'acquirente di ciascuna unità immobiliare una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 75 per cento per la riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore e una detrazione dall'imposta nella misura dell'85 per cento per la riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore da applicarsi sul prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Il beneficio è attribuito per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge, nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 o 3, ai sensi dell'OPCM n. 3519 del 28 aprile 2006, per gli interventi per l'adozione di misure antisismiche - di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *i*), del TUIR - riferiti a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive e realizzati, anche mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, con procedure autorizzatorie iniziate dopo la data di entrata in vigore del disegno di legge, finalizzati alla riduzione del rischio sismico anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro ventiquattro mesi dalla data di conclusione dei lavori alla successiva alienazione delle unità immobiliari.

La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione. I soggetti beneficiari possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.

La presidente [MORONESE](#), d'intesa con la Presidenza della 9a Commissione, propone quindi la congiunzione dell'esame dei disegni di legge nn. 1044 e 1177 con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 63, 86, 164, 438, 572, 609, 843, 866, 965 e 984. Per quanto riguarda il disegno di legge n. 1131, poiché il primo firmatario, senatore Ferrazzi, ha chiesto di non congiungere il provvedimento con gli altri, propone di disporre per il momento la disgiunzione dello stesso, rinviando ad una successiva seduta la decisione definitiva delle Commissioni riunite sulla questione.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 63, 86, 164, 438, 572, 609, 843, 866, 965, 984, 1044 e 1177 è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Sulla normativa sui nitrati di origine agricola, anche con riferimento alla situazione in Campania oggetto della deliberazione della Giunta regionale n. 762 del 5 dicembre 2017 ([n. 93](#)) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 febbraio.

La presidente [MORONESE](#) chiede ai relatori di predisporre una proposta di risoluzione sull'affare assegnato in titolo, da sottoporre al vaglio delle Commissioni riunite in una successiva seduta.

La senatrice [NUGNES](#) (*M5S*), relatrice per la 13a Commissione, si riserva di elaborare la suddetta proposta, previo confronto con il senatore Bergesio, relatore per la 9a Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,35.

1.3.2.1.9. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 27 (ant.) del 13/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 27
GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2019

Presidenza del Vice Presidente della 9^a Commissione
[SERAFINI](#)

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 12,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CONFINDUSTRIA, DELL'ISTITUZIONE NAZIONALE DI URBANISTICA E DI COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA E COPAGRI IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO

1.3.2.1.10. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 28 (ant.) del 25/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 28
MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 9,40 alle ore 10,25

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE IN
RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO*

1.3.2.1.11. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 29 (ant.) del 02/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 29
MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)
indi del Presidente della 9^a Commissione
[VALLARDI](#)

Orario: dalle ore 10,10 alle ore 11,25

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO

1.3.2.1.12. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 8 (pom.) del 03/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019
8^a Seduta

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Manzato.

La seduta inizia alle ore 17,30.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

La presidente [MORONESE](#) comunica che il senatore Taricco, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta odierna. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(63) QUAGLIARIELLO. - *Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale*

(86) Loredana DE PETRIS ed altri. - *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*

(164) Paola NUGNES e Elena FATTORI. - *Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*

(438) Maria Alessandra GALLONE ed altri. - Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate

(572) NASTRI. - Agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare

(609) MOLLAME. - Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo

(843) TARICCO ed altri. - Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale

(866) NASTRI. - Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico

(965) Virginia LA MURA. - Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo

(984) Anna ROSSOMANDO ed altri. - Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo

(1044) BERUTTI ed altri. - Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate

(1177) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'11 giugno.

La presidente [MORONESE](#) comunica che, nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite testé conclusasi, in primo luogo si è ritenuto che la fase delle audizioni - che ha impegnato le Commissioni per 25 sedute - abbia consentito un sufficiente approfondimento delle tematiche oggetto dei disegni di legge in titolo e che la stessa debba pertanto essere dichiarata conclusa. Resta ferma, peraltro, la possibilità che eventuale ulteriore documentazione prodotta da soggetti interessati possa essere trasmessa alle Commissioni riunite e da queste acquisita agli atti.

Prendono atto le Commissioni riunite.

La [PRESIDENTE](#) comunica inoltre che l'Ufficio di Presidenza, alla luce dell'elevato numero di disegni di legge in esame e dell'ampio consenso registratosi all'interno delle Commissioni riunite circa la necessità di pervenire alla definizione di un quadro normativo organico sulle problematiche concernenti in particolare la limitazione del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, ha ritenuto - su proposta della Presidenza, d'intesa con i relatori - di sottoporre alla valutazione delle Commissioni riunite la proposta di costituire un Comitato ristretto - ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del Regolamento - del quale verrebbero chiamati a far parte i Presidenti delle Commissioni agricoltura e ambiente, i relatori, nonché un componente per ciascun gruppo di ciascuna Commissione.

Le Commissioni riunite convengono, all'unanimità, sulla proposta di istituire un comitato ristretto nei termini sopra indicati.

La [PRESIDENTE](#) comunica quindi che l'Ufficio di Presidenza ha altresì convenuto all'unanimità che il termine per l'indicazione dei rappresentanti dei gruppi nel comitato ristretto sia fissato a mercoledì 10 luglio, con l'intesa che, in mancanza di tali designazioni, saranno chiamati a farne parte i rispettivi capigruppo.

Al fine di assicurare un quadro temporale definito per il prosieguo dell'esame si è altresì stabilito - anche in questo caso all'unanimità - che il comitato ristretto dovrà concludere i propri lavori entro il prossimo 26 settembre e che, qualora tale termine decorra inutilmente, i relatori provvederanno direttamente alla redazione di un testo unificato - da sottoporre alle Commissioni riunite, ai fini della sua assunzione come testo base - entro il successivo 3 ottobre. Si è infine convenuto che allo svolgimento della discussione generale si procederà successivamente all'elaborazione del testo unificato e alla sua assunzione come testo base, in quanto si è giudicata tale soluzione preferibile al fine di circoscrivere in modo più proficuo l'oggetto della discussione medesima.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Da ultimo, su proposta della [PRESIDENTE](#), d'intesa con i relatori, le Commissioni riunite, accogliendo una richiesta in tale senso del senatore Ferrazzi, convengono di non procedere alla congiunzione del disegno di legge n. 1131 con l'esame degli altri disegni di legge in titolo.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) fa presente che il gruppo del Partito Democratico intende chiedere la riassegnazione del disegno di legge n. 1131 alla sola Commissione ambiente.

La presidente [MORONESE](#) prende atto di tale richiesta, l'accoglimento della quale è ovviamente riservato alla competenza del Presidente del Senato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Sulla normativa sui nitrati di origine agricola, anche con riferimento alla situazione in Campania oggetto della deliberazione della Giunta regionale n. 762 del 5 dicembre 2017 ([n. 93](#)) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno.

La senatrice [NUGNES](#) (Misto), anche a nome del relatore Bergesio, fa presente che i relatori sono praticamente pervenuti alla definizione di una proposta di risoluzione da sottoporre alle Commissioni riunite, per la quale sono necessari però ancora alcuni affinamenti. Chiede pertanto un breve rinvio dell'esame.

La presidente [MORONESE](#), non facendosi osservazioni in senso contrario, accoglie la proposta della senatrice Nugnes, auspicando che l'esame dell'affare in titolo possa concludersi nei tempi più brevi possibili.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 17,40.

1.3.2.1.13. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 1 (pom.) del 24/09/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 63 e connessi

Riunione n. 1
MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2019

Relatori: [BERGESIO \(L-SP-PSd'Az\)](#) e [Paola NUGNES \(Misto\)](#)

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15,20

- (63) QUAGLIARIELLO.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale*
- (86) Loredana DE PETRIS ed altri.** - *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*
- (164) Paola NUGNES ed altri.** - *Disposizioni per l'arresto del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*
- (438) Maria Alessandra GALLONE ed altri.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate*
- (572) NASTRI e CALANDRINI.** - *A agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare*
- (609) MOLLAME.** - *Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo*
- (843) TARICCO ed altri.** - *Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale*
- (866) NASTRI.** - *Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico*
- (965) Virginia LA MURA.** - *Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo*
- (984) Anna ROSSOMANDO ed altri.** - *Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo*

[\(1044\)](#) BERUTTI ed altri. - Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate
[\(1177\)](#) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali
(Esame congiunto e rinvio)

1.3.2.1.14. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 12 (pom.) del 01/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
MARTEDÌ 1° OTTOBRE 2019
12^a Seduta

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 17.

IN SEDE REFERENTE

- (63) QUAGLIARIELLO.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale*
- (86) Loredana DE PETRIS ed altri.** - *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*
- (164) Paola NUGNES e Elena FATTORI.** - *Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*
- (438) Maria Alessandra GALLONE ed altri.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate*
- (572) NASTRI.** - *Agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare*
- (609) MOLLAME.** - *Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo*
- (843) TARICCO ed altri.** - *Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale*
- (866) NASTRI.** - *Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico*
- (965) Virginia LA MURA.** - *Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo*

(984) Anna ROSSOMANDO ed altri. - Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo

(1044) BERUTTI ed altri. - Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate

(1177) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 luglio.

La presidente [MORONESE](#) comunica le determinazioni testé assunte all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite in ordine al seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo. L'Ufficio di Presidenza ha, in particolare, convenuto sulla rimodulazione delle scadenze relative ai lavori del Comitato ristretto, istituito nella seduta dello scorso 3 luglio, rispetto a quelle originariamente previste, stabilendo che il Comitato ristretto dovrà concludere i propri lavori entro il prossimo 8 novembre e che, qualora tale termine decorra inutilmente, i relatori dovranno provvedere direttamente alla redazione del testo unificato - da sottoporre alle Commissioni riunite ai fini della sua assunzione come testo base - entro il successivo 15 novembre.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,05.

1.3.2.1.15. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 2 (pom.) del 02/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 63 e connessi

Riunione n. 2
MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 2019

Relatori: [BERGESIO \(L-SP-PSd'Az\)](#) e [Paola NUGNES \(Misto\)](#)

Orario: dalle ore 16,15 alle ore 17,45

- (63) QUAGLIARIELLO.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale*
- (86) Loredana DE PETRIS ed altri.** - *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*
- (164) Paola NUGNES ed altri.** - *Disposizioni per l'arresto del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*
- (438) Maria Alessandra GALLONE ed altri.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate*
- (572) NASTRI e CALANDRINI.** - *A agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare*
- (609) MOLLAME.** - *Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo*
- (843) TARICCO ed altri.** - *Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale*
- (866) NASTRI.** - *Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico*
- (965) Virginia LA MURA.** - *Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo*
- (984) Anna ROSSOMANDO ed altri.** - *Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo*

[\(1044\)](#) BERUTTI ed altri. - Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate

[\(1177\)](#) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

1.3.2.1.16. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 3 (pom.) del 10/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 63 e connessi

Riunione n. 3
GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2019

Relatori: [BERGESIO \(L-SP-PSd'Az\)](#) e [Paola NUGNES \(Misto\)](#)

Orario: dalle ore 16,30 alle ore 17,35

- (63) QUAGLIARIELLO.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale*
- (86) Loredana DE PETRIS ed altri.** - *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*
- (164) Paola NUGNES ed altri.** - *Disposizioni per l'arresto del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*
- (438) Maria Alessandra GALLONE ed altri.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate*
- (572) NASTRI e CALANDRINI.** - *A agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare*
- (609) MOLLAME.** - *Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo*
- (843) TARICCO ed altri.** - *Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale*
- (866) NASTRI.** - *Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico*
- (965) Virginia LA MURA.** - *Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo*
- (984) Anna ROSSOMANDO ed altri.** - *Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo*

[\(1044\)](#) BERUTTI ed altri. - Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate

[\(1177\)](#) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

1.3.2.1.17. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 4 (pom.) del 23/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 63 e connessi

Riunione n. 4
MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2019

Relatori: [BERGESIO \(L-SP-PSd'Az\)](#) e [Paola NUGNES \(Misto\)](#)

Orario: dalle ore 17,45 alle ore 18,45

- (63) QUAGLIARIELLO.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale*
- (86) Loredana DE PETRIS ed altri.** - *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*
- (164) Paola NUGNES ed altri.** - *Disposizioni per l'arresto del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*
- (438) Maria Alessandra GALLONE ed altri.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate*
- (572) NASTRI e CALANDRINI.** - *A agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare*
- (609) MOLLAME.** - *Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo*
- (843) TARICCO ed altri.** - *Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale*
- (866) NASTRI.** - *Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico*
- (965) Virginia LA MURA.** - *Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo*
- (984) Anna ROSSOMANDO ed altri.** - *Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo*

(1044) BERUTTI ed altri. - Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate

(1177) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali

(1398) Paola NUGNES. - Disposizioni per l'arresto del consumo del suolo e la rigenerazione urbana

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

1.3.2.1.18. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 13 (pom.) del 23/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2019
13^a Seduta

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 17,30.

IN SEDE REFERENTE

(1398) Paola NUGNES. - *Disposizioni per l'arresto del consumo del suolo e la rigenerazione urbana*

(63) QUAGLIARIELLO. - *Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale*

(86) Loredana DE PETRIS ed altri. - *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*

(164) Paola NUGNES ed altri. - *Disposizioni per l'arresto del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*

(438) Maria Alessandra GALLONE ed altri. - *Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate*

(572) NASTRI e CALANDRINI. - *Agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare*

(609) MOLLAME. - *Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo*

(843) TARICCO ed altri. - *Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale*

(866) NASTRI. - *Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico*

(965) Virginia LA MURA. - Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo

(984) Anna ROSSOMANDO ed altri. - Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo

(1044) BERUTTI ed altri. - Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate

(1177) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 63, 86, 164, 438, 572, 609, 843, 866, 965, 984, 1044 e 1177, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1398 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 1° ottobre.

La presidente [MORONESE](#) ricorda che è stato assegnato alle Commissioni riunite un ulteriore disegno di legge sulla materia del consumo del suolo. Cede quindi la parola alla relatrice per l'illustrazione.

La senatrice [NUGNES](#) (*Misto-LeU*), relatrice per la 13a Commissione, illustra il disegno di legge n. 1398 il quale detta principi, misure e strumenti sulla materia del consumo del suolo, secondo il disposto dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione atti ad orientare l'intero comparto edilizio, indirizzandolo sull'unica opportunità di sviluppo possibile: il recupero, la rigenerazione urbana, incentivando l'efficientamento energetico, e il risanamento antisismico e il recupero del patrimonio edilizio vetusto. Ricorda che quasi il 55 per cento delle abitazioni italiane (16,5 milioni di unità) è stato costruito prima del 1970; la quota sale al 70 per cento nelle città di medie dimensioni e al 76 per cento nelle città metropolitane. Si tratta dunque di edifici responsabili di spreco energetico e spesso soggetti a forte rischio sismico, su cui va operata una seria opera di ristrutturazione, risanamento o sostituzione.

Le finalità, i principi e gli obiettivi della legge sono individuati nella necessità di contrastare in modo decisivo il consumo di suolo, essendo il suolo un bene comune e una risorsa limitata e non rinnovabile fornitrice di funzioni e servizi ecosistemici vitali. La relatrice sottolinea come occorre salvaguardare gli spazi vitali per il benessere dei cittadini e delle loro comunità. A causa della crescita costante della popolazione mondiale, l'agricoltura e la produzione di cibo si pongono tra le questioni più rilevanti della contemporaneità. Ma l'occupazione di suolo limita la produzione di cibo, tanto più che avviene in prevalenza nelle aree pianeggianti e periurbane, le più fertili e idonee a fini agricoli, che rappresentano una parte minima della superficie complessiva. Il territorio italiano presenta un diffuso dissesto idrogeologico che viene acuito dal consumo di suolo e dal conseguente abbandono delle attività di cura e manutenzione delle campagne. Arrestare il consumo di suolo significa, dunque, anche contrastarne il dissesto, l'impermeabilizzazione e gli effetti dei sempre più frequenti eventi meteorologici estremi, prevenendo danni economici e perdite di vite umane. La salvaguardia del suolo, inoltre, è una misura essenziale per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, per il contrasto alla perdita di biodiversità e i fenomeni di desertificazione. Spetta alle istituzioni pubbliche tutelare e salvaguardare i suoli da ulteriori consumi ma, allo stesso tempo, è anche responsabilità di ciascun cittadino contribuire all'effettiva realizzazione delle politiche a ciò indirizzate. In tale ottica, per evitare ulteriore consumo di suolo libero, costituiscono principio fondamentale del governo del territorio il riuso e la rigenerazione dei suoli già urbanizzati, nonché il risanamento del costruito attraverso ristrutturazione e restauro degli edifici a fini antisismici e di risparmio energetico, la riconversione di comparti attraverso la riedificazione e la sostituzione dei manufatti edilizi vetusti.

Il presente disegno di legge costituisce attuazione dell'articolo 42 della Costituzione, secondo il quale «La proprietà è pubblica o privata» e «La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale». Preso atto che le numerose leggi regionali hanno creato difformità anche interpretative sul territorio

nazionale e che troppo spesso, al di là degli intenti dichiarati, hanno determinato nuovo impulso al consumo del suolo e alla speculazione, appare oggi necessario dare un quadro legislativo finalizzato ad uniformare e a razionalizzare la gestione dell'uso del suolo sull'intero territorio nazionale.

I dati della rete di monitoraggio dell'ISPRA mostrano come, a livello nazionale, il suolo consumato sia passato dal 2,7 per cento degli anni '50 al 7,6 per cento stimato per il 2016, con un incremento di 4,3 punti percentuali (1,2 per cento tra il 2013 e il 2015) e una crescita del 159 per cento.

In termini assoluti, si stima che il consumo di suolo abbia intaccato ormai oltre 23.000 chilometri quadrati del nostro territorio. Poiché il Paese è montuoso per circa il 35 per cento della superficie totale, la cementificazione ha eroso le aree di pianura, le più fertili, che rappresentano circa il 23 per cento dell'intera superficie del nostro Paese (quasi un quarto) e un'ampia parte di quel restante 42 per cento di superficie composto di colline di altezza inferiore a 800 metri.

Il contrasto del consumo di suolo nel territorio appare, quindi, misura urgente e non più derogabile, essenziale a sostenere il nostro benessere economico e sociale; dev'essere considerato una priorità e diventare una delle massime urgenze dell'agenda parlamentare per i numerosi benefici indotti che ne derivano, di carattere sociale, ecologico ed economico.

Il testo presentato si suddivide in quattro capi, i quali presentano le diverse azioni da porre in essere per la salvaguardia del suolo: Capo I: Principi, finalità generali e definizioni; Capo II: Misure per la protezione e gestione sostenibile del suolo; Capo III: Individuazione delle aree degradate e misure per la rigenerazione urbana; Capo IV: Strumenti di intervento per il piano di rigenerazione urbana e disposizioni transitorie e finali.

Nel primo Capo, le principali novità introdotte hanno ad oggetto le definizioni di «suolo», «programma di rigenerazione urbana sostenibile» e il «pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici».

La capacità insediativa viene soddisfatta tramite il riuso e la rigenerazione urbana, ossia il recupero e la ristrutturazione del patrimonio immobiliare esistente inutilizzato e la riurbanizzazione delle aree dismesse. Viene introdotto il principio secondo cui, qualora la quota prevista dal comune non possa essere soddisfatta tramite il riuso e la rigenerazione urbana, è fatto sempre obbligo del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici.

Il secondo Capo ha come oggetto la salvaguardia del suolo attraverso la creazione di un ente pubblico che possa monitorarlo e classificarlo secondo le caratteristiche dei diversi tipi di suoli. Viene, quindi, istituito il CENPSU (Centro nazionale per la protezione e la gestione sostenibile dei suoli) presso l'ISPRA, nonché una banca dati pedologica, con il fine di garantire una valutazione completa e affidabile dei servizi ecosistemici svolti dai suoli, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con l'ISPRA, le agenzie regionali e provinciali per la protezione ambientale, le università e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

Il terzo Capo è incentrato sul «programma di rigenerazione urbana sostenibile»: programma, previsto a livello di pianificazione comunale generale e attuato nel piano di recupero sulla base della banca dati del riuso del patrimonio immobiliare esistente e delle aree dismesse da riutilizzare, che persegue l'obiettivo di soddisfare le esigenze insediative e infrastrutturali tramite il riuso, il recupero, la ristrutturazione, la sostituzione, il costruire sul costruito, la rigenerazione. Il programma prevede un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi, socio-economici, tecnologici, ambientali e culturali, che non determinino consumo di suolo tramite la riqualificazione dell'ambiente costruito secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, alla salvaguardia del suolo, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, di bonifica, di innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana, di riduzione dei volumi esistenti, di deimpermeabilizzazione, di contenimento dei consumi idrici ed energetici, di rilancio della città pubblica, attraverso la realizzazione di adeguati servizi primari e secondari, l'abbattimento del troppo costruito liberando spazi urbani, il contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, con politiche che contrastino la traslazione delle popolazioni residenti e di miglioramento della qualità e della bellezza dei contesti abitativi.

Il programma prevede anche interventi volti a favorire l'insediamento di aree verdi con destinazione a giardini, parchi urbani, infrastrutture verdi, reti ecologiche, a facilitare l'insediamento di attività di agricoltura urbana, mediante orti urbani, didattici, sociali, condivisi, giardini e boschi urbani, nonché alla tutela delle aree naturali e semi naturali ancora presenti in ambito urbano.

Ultimo, ma assolutamente fondamentale, la previsione di strumenti che spingano i cittadini al recupero degli immobili esistenti attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica che garantiscano il rispetto del suolo e dell'ambiente.

Il quarto capo riguarda gli strumenti di intervento per il programma di rigenerazione urbana e le disposizioni transitorie.

La presidente [MORONESE](#), d'intesa con la Presidenza della 9a Commissione, propone quindi la congiunzione dell'esame del disegno di legge n. 1398 con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 63, 86, 164, 438, 572, 609, 843, 866, 965, 984, 1044 e 1177.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,40.

1.3.2.1.19. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 14 (pom.) del 04/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2020
14^a Seduta

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

- (63) QUAGLIARIELLO.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale*
- (86) Loredana DE PETRIS ed altri.** - *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*
- (164) Paola NUGNES ed altri.** - *Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*
- (438) Maria Alessandra GALLONE ed altri.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate*
- (572) NASTRI e CALANDRINI.** - *Agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare*
- (609) MOLLAME.** - *Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo*
- (843) TARICCO ed altri.** - *Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale*
- (866) NASTRI.** - *Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico*
- (965) Virginia LA MURA.** - *Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo*

(984) Anna ROSSOMANDO ed altri. - Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo

(1044) BERUTTI ed altri. - Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate

(1177) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali

(1398) Paola NUGNES. - Disposizioni per l'arresto del consumo del suolo e la rigenerazione urbana

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 ottobre 2019.

La presidente [MORONESE](#) comunica le determinazioni testé assunte all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite in ordine al seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo. L'Ufficio di Presidenza ha, in particolare, convenuto sulla rimodulazione delle scadenze relative ai lavori del Comitato ristretto, istituito nella seduta dello scorso 3 luglio 2019, rispetto a quelle indicate nella seduta dello scorso 1° ottobre, stabilendo che il Comitato ristretto dovrà concludere i propri lavori entro il prossimo 7 aprile 2020 e che, qualora tale termine decorra inutilmente, i relatori dovranno provvedere direttamente alla redazione del testo unificato - da sottoporre alle Commissioni riunite ai fini della sua assunzione come testo base - entro il successivo 14 aprile 2020.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

1.3.2.1.20. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 5 (ant.) dell'11/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 63 e connessi

Riunione n. 5
MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2020

Relatori: [BERGESIO \(L-SP-PSd'Az\)](#) e [Paola NUGNES \(Misto\)](#)

Orario: dalle ore 11,10 alle ore 12,10

- (63) QUAGLIARIELLO.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale*
- (86) Loredana DE PETRIS ed altri.** - *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*
- (164) Paola NUGNES ed altri.** - *Disposizioni per l'arresto del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*
- (438) Maria Alessandra GALLONE ed altri.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate*
- (572) NASTRI e CALANDRINI.** - *A agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare*
- (609) MOLLAME.** - *Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo*
- (843) TARICCO ed altri.** - *Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale*
- (866) NASTRI.** - *Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico*
- (965) Virginia LA MURA.** - *Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo*
- (984) Anna ROSSOMANDO ed altri.** - *Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo*

(1044) BERUTTI ed altri. - Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate

(1177) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali

(1398) Paola NUGNES. - Disposizioni per l'arresto del consumo del suolo e la rigenerazione urbana

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

1.3.2.1.21. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 6 (ant.) del 18/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 63 e connessi

Riunione n. 6
MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020

Relatori: [BERGESIO \(L-SP-PSd'Az\)](#) e [Paola NUGNES \(Misto\)](#)

Orario: dalle ore 11,05 alle ore 12,30

- (63) QUAGLIARIELLO.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale*
- (86) Loredana DE PETRIS ed altri.** - *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*
- (164) Paola NUGNES ed altri.** - *Disposizioni per l'arresto del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*
- (438) Maria Alessandra GALLONE ed altri.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate*
- (572) NASTRI e CALANDRINI.** - *A agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare*
- (609) MOLLAME.** - *Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo*
- (843) TARICCO ed altri.** - *Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale*
- (866) NASTRI.** - *Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico*
- (965) Virginia LA MURA.** - *Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo*
- (984) Anna ROSSOMANDO ed altri.** - *Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto*

al consumo di suolo

(1044) BERUTTI ed altri. - *Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate*

(1177) BRIZIARELLI ed altri. - *Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali*

(1398) Paola NUGNES. - *Disposizioni per l'arresto del consumo del suolo e la rigenerazione urbana*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

1.3.2.1.22. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 7 (pom.) del 03/03/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 63 e connessi

Riunione n. 7
MARTEDÌ 3 MARZO 2020

Relatori: [BERGESIO \(L-SP-PSd'Az\)](#) e [Paola NUGNES \(Misto\)](#)

Orario: dalle ore 18,05 alle ore 18,55

- (63) QUAGLIARIELLO.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale*
- (86) Loredana DE PETRIS ed altri.** - *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*
- (164) Paola NUGNES ed altri.** - *Disposizioni per l'arresto del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*
- (438) Maria Alessandra GALLONE ed altri.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate*
- (572) NASTRI e CALANDRINI.** - *Agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare*
- (609) MOLLAME.** - *Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo*
- (843) TARICCO ed altri.** - *Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale*
- (866) NASTRI.** - *Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico*
- (965) Virginia LA MURA.** - *Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo*

(984) Anna ROSSOMANDO ed altri. - Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo

(1044) BERUTTI ed altri. - Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate

(1177) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali

(1398) Paola NUGNES. - Disposizioni per l'arresto del consumo del suolo e la rigenerazione urbana

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

1.3.2.2. 13[^] Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.3.2.2.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 118 (pom.) dell'11/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2020
118ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Morassut.*

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente [MORONESE](#) comunicale determinazioni testé assunte dall'Ufficio di Presidenza circa l'organizzazione dei lavori della Commissione nelle prossime settimane.

L'Ufficio di Presidenza ha convenuto in primo luogo sugli impegni relativi alla continuazione dei lavori delle Commissioni riunite 9ª e 13ª in merito all'esame dei disegni di legge in materia di consumo del suolo, nonché sull'avvio e, ove possibile, sulla prosecuzione dei lavori delle Commissioni riunite 3ª e 13ª in ordine al disegno di legge n. 1491, recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Per quanto riguarda i lavori della Commissione ambiente, l'Ufficio di Presidenza ha convenuto di avviare, già dalla prossima settimana ove possibile, l'esame del disegno di legge n. 1571, recante disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), già approvato dalla Camera dei deputati, nonché di procedere nell'esame degli atti del Governo attualmente assegnati alla Commissione.

Previe le opportune intese con la Commissione bilancio si verificherà altresì la possibilità di procedere all'esame dell'atto comunitario COM (2020) 22, assegnato alle Commissioni 5ª e 13ª riunite e relativo alla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta.

Infine, la Commissione procederà, compatibilmente con le priorità sopra indicate, nell'esame dell'affare assegnato n. 125 sulle bioplastiche, con particolare riferimento allo svolgimento delle

audizioni programmate.

Infine l'Ufficio di Presidenza ha convenuto che si procederà immediatamente all'esame in sede consultiva del disegno di legge di conversione del decreto-legge "milleproroghe", ove trasmesso dalla Camera dei deputati e assegnato, nonché all'esame del disegno di legge relativo alle isole minori (Atto Senato nn. 149, 497, 757, 776 e 789), attualmente in seconda lettura alla Camera dei deputati, non appena quest'ultimo venisse ritrasmissione al Senato.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 63
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale

Titolo breve: *CONSUMO DEL SUOLO*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

Commissione parlamentare questioni regionali

13 marzo 2019

(ant.)

